

BOLLETTINO**BOLLETTINO UFFICIALE****DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA****ANNO IV****Mogadiscio 17 Gennaio 1973****Suppl. N. 3 al N. 1****DIREZIONE E REDAZIONE**

**Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affar.

SOMMARIO

—oOo—

PARTE PRIMA**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI****FIRST PART****LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

- | | |
|--|---------|
| LAW No. 2 of 23 December 1972 — <i>Organisation of the Police Force.</i> | Pag. 98 |
| LEGGE N. 2 del 23 Dicembre 1972 — <i>Ordinamento delle Forze di Polizia.</i> | » 110 |
| DECREE OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL, 4 January 1973, No. 14 — <i>Police Regulations.</i> | » 121 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 4 Gennaio 1973, N. 14 — <i>Regolamento Generale delle Forze di Polizia.</i> | » 148 |

PARTE SECONDA**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW n. 2 of 23 December, 1972.

Organisation of the Police Force.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of the Secretaries of State;
TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary
Council;

HEREBY PROMULGATES
the following Law:

Chapter 1.
PRELIMINARY

Article 1
Definitions

1. For the purpose of this law, unless the context indicates otherwise;

«*Force*»: means the Somali Police Force.

«*Secretary of State*»: means the Secretary of State for Interior.

«*Member*»: means any member of the Police Force.

«*Commandant*»: means the Commandant of the Police Force.

«*Officer*»: for the purpose of this law and without prejudice to any other law, means the member of the Police Force holding the rank of 2nd lieutenant and above;

«*Inspector*»: means the member of the Police Force holding the rank from Sub-Inspector to Chief-Inspector;

«*Non-Commissioned Officer*»: means the member of the Police Force from the rank of Police Sergeant to 1st Sergeant;

«*Askari*»: means the member of the Police Force from the rank of Police recruit to 1st Askari.

Article 2

Status and dependence of the Police Force

1. The Police Force is an integral part of the Armed Forces of the Somali Democratic Republic and hierarchically and organically shall come under the Head of the State, in his capacity as the Commander-in-Chief of the Armed Force.

2. In regard to deployment, the Police Force shall come under the Secretary of State who may issue directives relating to the general policy of the operational activities of the Police Force, and coordinate the relationship with the other Ministries concerned.

3. The Organisation of the Police Force shall be inspired by the principles of democracy and of Scientific Socialism proclaimed in the First and Second Charter of the Revolution.

Chapter. 2.

APPOINTMENTS, ENLISTMENTS AND FUNCTIONS

Article 3

Commandant and Vice-Commandants

1. The Commandant of the Police Force may be selected from among the generals and colonels on effective permanent service in the Police Force or from the other Armed Forces, and shall be appointed by a decree of the Head of State, with the prior deliberation of the Supreme Revolutionary Council, having heard the Secretary of State.

2. The Vice-Commandants may be selected from the superior officers on effective permanent service in the Police Force and shall be appointed by decree of the Head of State, on the proposal of the Commandant of Police, having heard the Secretary of State and the Supreme Revolutionary Council.

Article 4

Status of a member

1. The status of a member shall be determined by the duties and rights relating to his rank. It commences with the lawful conferring of the rank and ends with the loss of such rank.

2. The members of the Police Force are divided into members in effective permanent service and retired members in reserve.

3. The members in effective permanent service are bound by terms of employment. Where a State of war or emergency is proclaimed members already retired may be recalled.

Article 5

Officers of the Police Force

1. The vacancies in the establishment shall be filled from within the members of the Police or if necessary through voluntary recruitment based on proper competition publicly announced by the Ministry of Interior on the proposal of the Commandant within the limits set out in the establishment.

2. The enlistment shall be made on national basis.

3. The candidates shall possess the prescribed qualifications.

4. The rank of officer is conferred by a decree of the Head of State on the proposal of the Commandant of Police having heard the Secretary of State.

Article 6

Inspectors of the Police Force

1. The Inspectors of the Police Force are selected from among the non-commissioned officers in the service of the Police Force, or may be selected from among citizens in possession of prescribed qualifications. The rank of Inspector is conferred by act of the Commandant.

2. Those selected from the non-commissioned ranks, in particular, should:

- a) have completed at least two years of effective service;
- b) be able to read and write the Somali Language;
- c) have excellent disciplinary record;
- d) be physically and mentally fit;
- e) have moral integrity;
- f) have good power of command.

3. Knowledge of writing may not be required for promotion by exceptional merit.

Article 7

Non-commissioned Officers

1. The non-commissioned officers of the Police Force are selected from among the Askaris in the service of the Police Force, or may be selected from among the members of the public in possession of prescribed qualifications.

2. Those selected from Askaris in the service in particular, should possess all the qualities and qualifications listed in Art. 6 (2) and (3).

3. The rank of the non-commissioned officer is conferred by act of the Commandant of Police.

Article 8

Askaris of the Police Force

1. The Askaris of the Police Force are recruited by voluntary enlistments in which the citizens who possess the prescribed qualification established in the announcement of competition may participate or may be directly recruited upon exceptional merit.

2. The Commandant of the Police shall have the power to make enlistments for the purpose of filling the periodical vacancies in the establishment of the Force.

Article 9

General Duties

1. It shall be the duty of the Police Force to:

- a) defend institutions of the State;
- b) maintain public order and security;
- c) protect life, individual safety and property of citizen and the free exercise of individual rights given by law, without prejudice to the security of the State;
- d) enforce laws, general and special regulations ordinances of the public authorities and provisions relating to economical and political interests of the State;
- e) prevent, investigate and report offences and apprehend offenders;
- f) investigate and suppress violations of financial laws of the State and local government taxations as well as customs and foreign exchange;

- g) perform frontier Police duties and fiscal and currency exchange duties on the borders of the land, air space as well as in the territorial waters of the Republic;
- h) carry out any other guard and security duties for which the law requires Police action.

2. The Police Force shall provide assistance and relief in case of public and private disaster.

Article 10

Judicial duties

As laid down by Article 8 of the Law on the organisation of the Judiciary, investigation and suppression of offence and representation of the Attorney General in prosecutions shall be carried out by the Police Force under the direction of the Attorney General.

Article 11

Economical and Financial duties

In the performance of the duties regarding protection of economical and financial interests of the State, the Police Force shall comply with directives issued by the competent Secretaries of State in so far as they are not inconsistent with the directives issued by the Secretary of State.

Article 12

Exceptional duties

1. Upon the occurrence or the apprehended occurrence of hostilities, war or other grave emergency of any kind, the Head of State may at his own initiative or on the proposal of the Secretary of State order that the Police Force be employed on duties other than those provided in the preceding Articles.

2. In such cases, the Head of State may order the temporary increase of the establishment of the Police Force.

3. In case of war, the Police shall take part in military operations and in such case may come under the Secretary of State for Defence.

Article 13.

Relationship with the local public security authorities

1. The territorial units of the Police Force shall perform all duties relating to the maintenance of public order and security in

compliance with the directives issued by the competent district or regional public order authorities.

2. Commanders of the territorial units of the Police Force shall confer regularly with such authorities and shall liaison with the military and judicial authorities whenever the need arises. Such authorities shall keep the Commanders informed of all matters which may have a bearing on Police duties.

Chapter 3.

OBLIGATIONS AND RIGHTS OF MEMBERS OF THE POLICE FORCE

Article 14

Obligations of the members of the Police Force

1. All members of the Police Force shall have the obligation to perform the duties assigned to them by the law and execute the directives and lawful orders issued by their superiors and the competent authorities.

2. The members of the Police Force shall be considered permanently on duty, and may be destined anywhere at any time to carry out the duty entrusted to them.

3. The members of the Police Force, in their capacity as members of the Armed Forces, shall be subject to the Military penal laws in force and to the provisions established by the Police regulations.

4. During the state of an emergency, the retirement of a member of the Police Force from the service, shall, notwithstanding any provisions in any law or regulation, be subject to the Commandant's approval.

Article 15

Prohibition to exercise activities other than the institutional ones

1. Members of the Police Force shall not engage in activities other than those assigned to them by law.

2. It shall be prohibited for the members of the Police Force to assume any other employment, on remuneration or otherwise, unless officially required to do so by the competent authorities.

Article 16
Prohibition to disclose office secrets

1. It shall be prohibited for the members of the Police Force to disclose in anyway or bring to the notice of unauthorised persons informations of confidential nature received in the course of their duties, or otherwise conveyed in confidence.

2. Any member of the Police Force who contravenes the above prohibition shall if the act does not constitute a more serious offence be punished with imprisonment from six months to two years.

Article 17

Salaries and allowances

Salaries and allowances for the members of the Police Force shall be same as for the members of other Armed Forces, except for any special allowance for specified types of duties.

Chapter 4.

ORGANISATION OF THE POLICE

Article 18

Organisational structure of the Police Force

1. Subject to Article 20 of this law, the Police Force shall consist of:

- a) Police Headquarters;
- b) an organisation of the territorial Police, which may comprise of:
 - i) Group Commands;
 - ii) Divisional (Regional) Commands;
 - iii) Sub-Divisional Commands;
 - iv) Station Commands;
 - v) Police Posts.
- c) A mobile Police which may comprise of:
 - i) Mobile Group (Darawishta Poliska);
 - ii) Riot unit (Birmadka Poliska).
- d) Technical and specialised units, including:

- i) Tributary Division;
 - ii) Criminal Investigation Division;
 - iii) Traffic Division;
 - iv) A Communication Unit.
 - v) Training unit.
- e) Services: Gadidka Poliska, Central Stores and Health Service.

2. The establishment of the Police Force shall be prescribed by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council, on the proposal of the Secretary of State:

Article 19

Competence of the Secretary of State

1. The Secretary of State may issue general directives for the performance of Police duties.

2. The creation of new commands, units and Services as well as the abolition or transformation of the existing ones shall fall within the competence of the Commandant who shall, however, keep the Secretary of State informed of any such changes.

Article 20

Power of the Commandant

1. The internal organisation, displacement and chain of command of the various commands, units and services shall fall within the competence of the Commandant.

2. The Commandant shall have the command and the effective responsibility of the operational activity of the Police Force. He shall be responsible to the Supreme Revolutionary Council through the Secretary of State for the efficient administration of the Police Force.

3. The Commandant shall inform the Secretary of State matters of major importance or matters, which may in anyway be of interest in regard to the general or particular situation of the country. The Secretary of State may relay such information to other Ministries as and when necessary.

4. The Commandant shall promote all the activities relating to the proper organisation, equipment and welfare of the Police Force. For such purpose, he shall:

- a) organise the general performance of the institutional activities of the Police Force in the whole territory of the

State, in accordance with directives if any issued by the Secretary of State or by the Supreme Revolutionary Council;

- b) provide for the enlistment and the distribution of personnel and materials among the various units considering the permanent and temporary needs of deployment;
 - c) nominate the Commandants of various units, offices and services from the qualified members of the Force;
 - d) supervise the yearly or periodical training programmes;
 - e) promote the recruitment, promotion and discharge of the members of the Police Force, subject to availability of budgetary provisions and of vacancies in the establishment;
 - f) exercise the powers given to him by law and regulations on matters concerning granting rewards and discipline.
5. The Commandant may delegate any power conferred upon him in the preceding paragraph to other Police Officers.

Article 21

Powers and functions of Vice-Commandants

1. Vice-Commandants of the Police Force shall assist the Commandant in the discharge of his functions and shall perform such other duties as may be assigned to them.

2. The First Vice-Commandant shall replace the Commandant in case of absence or impediment, assuming all the powers and responsibilities and shall ensure the continuity of the directives issued by the Commandant and organisational functions of the Police Force. In case of contemporary absence or impediment of the Commandant and the First Vice-Commandant, such functions shall be performed by the Second Vice-Commandant, or in the absence of both, the next most senior Police Officer available.

Chapter 5.

MISCELLANEOUS

Article 22

Personal File

For each member of the Police Force, a personal file containing all the documents and matters pertaining to his status service and career, shall be opened and kept upto date.

Article 23

Order of Precedence

1. The ranks of the Police Force shall come in the following order of precedence:

- a) General Officers;
- b) Senior officers:
 - i) Colonel
 - ii) Lt. Colonel
 - iii) Major.
- c) Junior Officers:
 - i) Captain
 - ii) Lieutenant
 - iii) Second Lieutenant.
- d) Inspectors:
 - i) Chief Inspector
 - ii) Inspector
 - iii) Sub-Inspector.
- c) Non-Commissioned Officers::
 - i) 1st Sergeant
 - ii) Sergeant
 - iii) Cadet Officers.
- f) Askaris:
 - i) 1st Askari
 - ii) Askari
 - iii) Recruit.

2. Except in cases of special circumstances, the member of the Police Force most senior in rank shall be the Commandant of the Unit to which he is posted.

3. In the case of absence or impediment of the officer in charge of the unit, the member of the Police Force immediately next in rank shall assume charge of the Command of the unit as acting i/c. If there are more members of the same rank in the unit, the acting Commandant shall be the most senior among them unless otherwise ordered by the Commandant

Article 24

Badges of Rank

1. The badges of the rank of the officers of the Police Force shall be determined by a decree issued for such purpose by the Head of State, on the proposal of the Commandant, having heard the Secretary of State.

2. All other badges of the ranks shall be determined by the Commandant of Police.

Article 25

Uniform and equipment in use

Except as otherwise provided, the members of the Police shall wear when on duty, the prescribed uniforms and may for the performance of their duties, carry arms and ammunitions as and when authorised, by the Commandant.

Article 26

Police Regulations

The President of Supreme Revolutionary Council shall by decree on the proposal of Secretary of State, make regulations with provisions dealing with entitlements, career and disciplinary sanctions, leave, promotion, granting of rewards, appointments, enlistment, decoration, commendations and any other provision for the better and general governance of the Force as well as Police welfare fund, in line with the other Armed Forces in so far as applicable.

Article 27

Repeals

Any law, ordinance, regulations made thereunder, in so far as applicable to the Force or any other provisions contrary or inconsistent with this law are hereby repealed.

Article 28

Retrospective effect of actions taken by the Commandant

Any action taken by the Commandant prior to coming into operation of this law, concerning, discipline, gratuity, leave, discharge or dismissal from the Force, shall be deemed to have been done by him under this law or the regulations made under it.

Article 29

Entry into Force

This law shall come into force as from the date of its publication in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic.

It shall be included in the Official Compilation of laws and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 23 December, 1972.

Major Gen. Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

LEGGE n. 2 del 23 Dicembre 1972.

Ordinamento delle Forze di Polizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;
VISTO l'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo:

PROMULGA

la seguente Legge:

Titolo I.

P R E M E S S A

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge, salvo che dal contesto non risulti diversamente, per:

«*Forze di Polizia*»: si intende le Forze di Polizia della Somalia.

«*Segretario di Stato*»: si intende il Segretario di Stato all'Interno.

«*Membro, appartenente o militare*»: si intende ogni membro delle Forze di Polizia.

«*Comandante*»: si intende il Comandante delle Forze di Polizia.

«*Ufficiale*»: agli effetti della presente legge e fermo restando il disposto di ogni altra legge, si intende l'appartenente alle Forze di Polizia avente il grado di Sottotenente e superiore.

«*Ispettore*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Vice Ispettore a Ispettore Capo.

«*Sottufficiale*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Secondo Sergente a Primo Sergente.

«*Agente*»: si intende l'appartenente alle Forze di Polizia dal grado di Allievo Agente a Primo Agente.

Art. 2

Inquadramento e dipendenza delle Forze di Polizia

1. Le Forze di Polizia fanno parte integrante delle Forze Armate della Repubblica Democratica Somala e dipendono gerarchicamente ed organicamente dal Capo dello Stato, nella sua qualità di Comandante Supremo delle Forze Armate.

2. Le Forze di Polizia dipendono per l'impiego dal Segretario di Stato, il quale può emanare direttive circa l'indirizzo generale delle attività operative delle Forze di Polizia e coordina i rapporti con gli altri Ministeri interessati.

3. L'ordinamento delle Forze di Polizia è ispirato ai principi di democrazia e di socialismo scientifico proclamati nella prima e seconda Carta della Rivoluzione.

Titolo II.

NOMINA, ARRUOLAMENTO E COMPITI

Art. 3

Comandante e Vice Comandanti

1. Il Comandante delle Forze di Polizia può essere scelto fra i Generali e i Colonnelli, in servizio permanente effettivo delle Forze di Polizia o delle altre Forze Armate ed è nominato con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo, sentito il Segretario di Stato.

2. I Vice Comandanti possono essere scelti fra gli Ufficiali Superiori in servizio permanente effettivo nelle Forze di Polizia e sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, sentito il Segretario di Stato e il Consiglio Rivoluzionario Supremo.

Art. 4

Stato di membro

1. Lo stato di membro è costituito dai doveri e dai diritti inerenti al suo grado. Sorge con il legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.

2. I membri delle Forze di Polizia si distinguono: in servizio permanente effettivo e di riserva in congedo.

3. I membri in servizio permanente effettivo sono vincolati da rapporti di impiego. Qualora venga proclamato lo stato di guerra o di emergenza, i membri delle Forze di Polizia già collocati in congedo possono essere richiamati.

Art. 5

Ufficiali delle Forze di Polizia

1. Le vacanze nell'organico degli ufficiali sono ripianate nell'ambito degli appartenenti alle Forze di Polizia, o se necessario mediante arruolamenti volontari disposti con appositi bandi di

concorso indetti dal Ministero dell'Interno, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, nei limiti degli organici stabiliti.

2. Gli arruolamenti sono effettuati su base nazionale.
3. Gli aspiranti devono possedere i requisiti stabiliti.
4. Il grado di ufficiale è conferito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, sentito il parere del Segretario di Stato.

Art. 6

Ispettori delle Forze di Polizia

1. Gli Ispettori delle Forze di Polizia sono scelti fra i sottufficiali in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti. Il grado di Ispettore è conferito con provvedimento del Comandante.

2. Quelli scelti fra i sottufficiali, in particolare, devono:

- a) aver compiuto almeno due anni di effettivo servizio;
- b) saper leggere e scrivere la lingua Somala;
- c) avere ottimi precedenti disciplinari;
- d) essere in perfetta efficienza fisica e mentale;
- e) avere integrità morale;
- f) possedere spiccata attitudine al comando.

3. La conoscenza della scrittura può non essere richiesta per la promozione per meriti eccezionali.

Art. 7

Sottufficiali delle Forze di Polizia

1. I sottufficiali delle Forze di Polizia vengono scelti fra gli Agenti in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti.

2. Quelli scelti fra gli Agenti in servizio, in particolare, devono possedere tutte le qualità ed i requisiti elencati nell'articolo 6 (2) e (3).

3. Il grado di sottufficiale è conferito con provvedimento del Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 8

Agenti delle Forze di Polizia

1. Gli Agenti delle Forze di Polizia sono reclutati mediante arruolamenti volontari, ai quali possono partecipare i cittadini che risultino in possesso dei requisiti fissati dal bando di concorso, e possono essere direttamente assunti per meriti eccezionali.

2. Il Comandante delle Forze di Polizia ha facoltà di provvedere agli arruolamenti per le normali esigenze di ripianamento periodico degli organici delle Forze di Polizia.

Art. 9

Compiti in generale

1. E' compito delle Forze di Polizia:
 - a) difendere le istituzioni dello Stato;
 - b) mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - c) proteggere la vita, l'incolumità personale e la proprietà dei cittadini, nonchè il libero esercizio dei diritti individuali previsti dalla legge, senza pregiudicare la sicurezza dello Stato.
 - d) far osservare le leggi, i regolamenti generali e speciali, le ordinanze delle pubbliche Autorità, nonchè le disposizioni di interesse politico-economico dello Stato;
 - e) prevenire, accertare e denunciare i reati e ricercare ed arrestare i colpevoli;
 - f) accertare e reprimere le violazioni delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato, degli Enti Locali, nonchè al regime doganale e valutario;
 - g) espletare i servizi di Polizia di frontiera e di Polizia tributaria e valutaria ai confini terrestri, negli spazi aerei e nel mare territoriale della Repubblica;
 - h) eseguire ogni altro servizio di vigilanza e di tutela per il quale sia richiesto dalla legge l'intervento delle Forze di Polizia.

2. Le Forze di Polizia prestano soccorso in caso di pubblica calamità e di privati infortuni.

Art. 10

Funzioni di Polizia Giudiziaria

In base a quanto sancito dall'art. 8 della legge sull'Ordinamento Giudiziario, l'attività di accertamento e di repressione dei reati, nonchè quella di rappresentanza della pubblica accusa, sono svolte dalle Forze di Polizia sotto la direzione del Pubblico Ministero.

Art. 11

Funzioni di Polizia economica e finanziaria

Nell'espletamento dei servizi a tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato, le Forze di Polizia si attengono alle direttive impartite dai Segretari di Stato competenti, in quanto non contrastanti con le direttive impartite dal Segretario di Stato.

Art. 12

Compiti eccezionali delle Forze di Polizia

1. Allorchè si verifichi o si preveda l'imminenza di uno stato di ostilità, di guerra o di altri gravi disordini di qualsiasi natura il Capo dello Stato, di sua iniziativa o su proposta del Segretario, può ordinare che le Forze di Polizia siano impiegate in compiti diversi da quelli stabiliti nei precedenti articoli.

2. Nelle richiamate ipotesi, il Capo dello Stato, su proposta del Segretario di Stato, approvato dal Consiglio Rivoluzionario Supremo, può disporre il temporaneo aumento degli organici delle Forze di Polizia.

3. In caso di guerra, le Forze di Polizia partecipano alle operazioni militari ed in tali casi possono dipendere dal Segretario di Stato alla Difesa.

Art. 13

Rapporti con le Autorità locali di pubblica sicurezza

1. I reparti territoriali delle Forze di Polizia assolvono i compiti attinenti al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza secondo le direttive impartite dalle competenti Autorità distrettuali o regionali di pubblica sicurezza.

2. I Comandanti dei reparti territoriali delle Forze di Polizia conferiscono regolarmente con tali autorità e tengono contatto con l'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta ciò sia necessario. Le autorità sopra specificate tengono informati i Comandanti dei reparti suddetti su tutto ciò che possa interessare i servizi di Polizia.

Titolo III.

DIRITTI E DOVERI DEGLI APPARTENENTI
ALLE FORZE DI POLIZIA

Art. 14

Obblighi degli appartenenti alle Forze di Polizia

1. Tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia hanno l'obbligo di assolvere i compiti loro attribuiti dalla legge e di eseguire le direttive e gli ordini legittimamente impartiti dai loro superiori e dalle autorità competenti.

2. Gli appartenenti alle Forze di Polizia sono considerati permanentemente in servizio e possono essere destinati in ogni luogo ed in qualsiasi momento per svolgere il servizio loro affidato.

3. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, nella loro qualità di appartenenti alle Forze Armate, sono soggetti alle leggi penali militari vigenti nonchè a quanto stabilito dal regolamento delle Forze di Polizia.

4. Durante lo stato di guerra o di emergenza, la cessazione dal servizio di un appartenente alle Forze di Polizia, ancorchè prevista da norme legislative o regolamentari, è subordinato all'approvazione del Comandante.

Art. 15

Divieto di esplicare attività diverse da quelle istituzionali

1. Gli appartenenti alle Forze di Polizia non possono esplicare attività diverse da quelle cui sono preposti per legge.

2. E' fatto divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di assumere ogni altro impiego, retribuito o non, salvo che non siano ufficialmente richiesti dalle autorità competenti.

Art. 16

Divieto di rivelare segreti d'ufficio

1. E' fatto assoluto divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di rivelare in qualsiasi modo o di portare a conoscenza di persone non legittimate informazioni di carattere riservato apprese nell'assolvimento delle proprie funzioni o comunque confidate loro in altro modo.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia che contravviene a tale divieto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 17

Trattamento economico

Gli stipendi e le indennità spettanti agli appartenenti alle Forze di Polizia sono uguali a quelli stabiliti per gli appartenenti alle altre Forze Armate, salvo indennità speciali per determinati tipi di servizio.

Titolo IV.

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 18

Struttura organizzativa delle Forze di Polizia

1. Fermo restando il disposto dell'art. 20 della presente legge, le Forze di Polizia comprendono:

- a) Un Comando Generale;
- b) Una organizzazione di Polizia territoriale, che può articolarsi in:
 - i) Comandi di gruppo;
 - ii) Comandi di Divisioni (Regionali);
 - iii) Comandi di Sottodivisione;
 - iv) Comandi di Stazione;
 - v) Posti Fissi.
- c) una organizzazione di Polizia mobile che può comprendere:
 - i) un raggruppamento Mobile (Darawisha Polisca);
 - ii) un reparto Celere (Birmadca Polisca).
- d) reparti tecnici e specializzati, tra i quali:
 - i) la Divisione Tributria;
 - ii) la Divisione Investigativa Criminale;
 - iii) la Divisione del Traffico;
 - iv) un Reparto di Comunicazione;
 - v) reparto di Addestramento.
- e) Servizi: Gadidca Polisca, Magazzino e Servizio Sanitario.

2. L'organico delle Forze di Polizia viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato.

Art. 19

Competenza del Segretario di Stato

1. Il Segretario di Stato può emanare direttive generali per l'applicazione delle attività delle Forze di Polizia.

2. L'istituzione di nuovi Comandi, Reparti e Servizi, nonché la soppressione e la trasformazione di quelli esistenti, rientra nella competenza del Comandante il quale deve, comunque, tenere informato di tali provvedimenti il Segretario di Stato.

Art. 20

Competenze del Comandante

1. Rientra nella competenza del Comandante l'organizzazione interna, la dislocazione e la dipendenza gerarchica dei vari Comandi, Reparti e Servizi.

2. Il Comandante ha il comando e l'effettiva responsabilità dell'attività operativa delle Forze di Polizia. Egli risponde nei confronti del Consiglio Rivoluzionario Supremo, tramite il Segretario di Stato, dell'efficiente amministrazione delle Forze di Polizia.

3. Il Comandante informa il Segretario di Stato dei fatti di maggiore importanza o che comunque possono interessare la situazione generale o particolare del Paese. Il Segretario di Stato può, se del caso, riferire tali informazioni agli altri Ministeri interessati.

4. Il Comandante promuove tutte le attività concernenti l'organizzazione, l'equipaggiamento ed il benessere delle Forze di Polizia.

A tale fine:

- a) Organizza l'espletamento generale dell'attività istituzionale delle Forze di Polizia in tutto il territorio dello Stato, secondo le direttive, qualora ci siano, impartitegli dal Segretario di Stato o dal Consiglio Rivoluzionario Supremo;
- b) dispone l'arruolamento e l'assegnazione del personale e dei materiali ai vari reparti, in relazione alle necessità di impiego permanenti e temporanee;
- c) nomina i Comandanti dei vari reparti, uffici e servizi fra gli elementi qualificati delle Forze di Polizia;
- d) sovrintende ai programmi annuali o periodici di addestramento;
- e) promuove il reclutamento, l'avanzamento ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle Forze di Polizia sulla base delle disponibilità di bilancio e delle vacanze nell'organico;
- f) esercita i poteri e le facoltà attribuitegli dalla legge e dai regolamenti in materia di decorazione, di concessione di ricompense e di disciplina.

5. Il Comandante può delegare talune delle facoltà attribuitegli dal precedente comma ad altri ufficiali delle Forze di Polizia.

Art. 21

Competenza e funzioni dei Vice Comandanti

1. I Vice Comandanti delle Forze di Polizia coadiuvano il Comandante nell'espletamento delle sue attribuzioni ed assolvono ogni altro incarico loro affidato.

2. Il Primo Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento, assumendo tutti i poteri e le responsabilità e assicurando la continuità delle direttive e della funzione organizzativa delle Forze di Polizia. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Comandante e del Primo Vice Comandante, tali funzioni sono svolte dal Secondo Vice Comandante, o in assenza di entrambi, dal più anziano ufficiale di Polizia disponibile.

Titolo V.
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Fascicolo Personale

Per ogni appartenente alle Forze di Polizia deve essere istituito e tenuto aggiornato un fascicolo personale contenente tutti i documenti e gli elementi che hanno attinenza al suo stato di servizio e alla carriera.

Art. 23

Ordine gerarchico

1. I gradi delle Forze di Polizia sono i seguenti, secondo l'ordine gerarchico:

- a) Ufficiali Generali;
- b) Ufficiali Superiori;
 - i) Colonnello;
 - ii) Tenente Colonnello;
 - iii) Maggiore.
- c) Ufficiali Inferiori:
 - i) Capitano;
 - ii) Tenente;
 - iii) Sottotenente.
- d) Ispettori:
 - i) Ispettore Capo;
 - ii) Ispettore;
 - iii) Vice Ispettore.
- e) Sottufficiali:
 - i) Primo Sergente;
 - ii) Sergente;
 - iii) Allievo Ufficiale.
- f) Truppa:
 - i) Primo Agente;
 - ii) Agente;
 - iii) Allievo Agente.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia più elevato in grado del reparto, salvo nei casi di eccezionali circostanze, è il Comandante del reparto stesso.

3. In caso di assenza o di impedimento del Comandante titolare del reparto, l'appartenente alle Forze di Polizia effettivo allo stesso reparto, che viene immediatamente dopo di lui per grado, assume il comando interinale del reparto stesso. Qualora vi siano più appartenenti al reparto che rivestano lo stesso grado, il comandante interinale è il più anziano tra i pari grado, salvo che non sia altrimenti disposto dal Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 24

Distintivo di grado

1. I distintivi di grado degli Ufficiali delle Forze di Polizia sono stabiliti mediante apposito decreto emanato dal Capo dello Stato, su proposta del Comandante, sentito il Segretario di Stato.

2. Tutti gli altri distintivi di grado sono stabiliti mediante provvedimenti del Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 25

Uniforme ed equipaggiamento

Salvo che non sia diversamente stabilito, gli appartenenti alle Forze di Polizia indossano, in servizio, le uniformi prescritte e possono portare, per l'assolvimento dei loro doveri, armi e munizioni come e quando ciò sia disposto dal Comandante

Art. 26

Regolamento delle Forze di Polizia

Il Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato, emana con proprio decreto disposizioni regolamentari concernenti i diritti, la carriera e le sanzioni disciplinari, le licenze, le promozioni, la concessione di ricompense, le nomine, l'arruolamento, le decorazioni, le onorificenze ed ogni altra disposizione circa la migliore amministrazione generale delle Forze di Polizia e del fondo benessere, similmente, in quanto applicabile alle altre Forze Armate.

Art. 27

Abrogazione

E' abrogata ogni norma di legge, ordinanze e relativi regolamenti, in quanto applicabile alle Forze di Polizia, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge

Art. 28

Retroattività dei provvedimenti adottati dal Comandante

Ogni provvedimento preso dal Comandante prima dell'entrata in vigore della presente legge, riguardante la disciplina, la liquidazione, le licenze, il congedamento o licenziamento dalle Forze di Polizia, viene sanzionato ed è considerato adottato in base alla presente legge ed ai relativi regolamenti.

Art. 29

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Essa sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 23 Dicembre 1972.

Gen. di Div. Mohamed Siad Barre
PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

**DECREE OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME REVOLUTIONARY
COUNCIL, 4 January, 1973, n. 14.**

POLICE REGULATIONS.

**THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL**

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution dated 21 October 1969 and Law No. 1 of 21 October 1969;

HAVING SEEN Article 26 of the Law Number 2 of 23 December 1972 on the Organisation of the Police Force;

CONSIDERING the need to issue Police Regulations;

ON THE PROPOSAL of the Secretary for Interior;

DECREES:

Part One

JURIDICAL STATUS

Chapter I

GENERAL PRINCIPLES

Article 1

Oath of Obligation

1. Any Somali citizen who joins the Police Force shall take an oath in the form of sacred rite as any other member of the Armed Forces of the Somali Democratic Republic.

2. Retirement from the service shall not exempt a member from the obligations of an oath corresponding the duties and the status of the retired.

3. Members of the Force shall take the oath individually.

Article 2

Manner of taking Oath

The members of the Police Force shall take oath in the following manner:

«I swear in the name of God to be faithful to the Somali Democratic Republic, its Supreme Revolutionary Council and its delegated authorities, to observe loyally the military regulations and the Laws of the State and to obey without hesita-

tion the orders of my hierarchic Superiors.

«I swear to defend under any circumstances the fundamental principles and spirit of the 21st October Revolution.

«I swear to behave myself with honour, courage and discipline under any circumstance whether peace or war, to maintain the secrecy of all military and professional matters and to take every possible care and maintain in perfect condition the arms and equipments entrusted to me».

Article 3

Precedence

In respect to right to command, a member in the service, shall, despite seniority take precedence over those of the same rank on retirement.

Article 4

Seniority in rank

1. The seniority in rank shall be determined by referring to the date of appointment of a member of the Police Force to his present rank.

2. When more members are appointed to the same rank on the same date, their seniority in rank shall be determined in the order in which their names appear in the Presidential Decree or in the Force Order carrying the appointment.

3. When the relative seniority cannot be determined as in paras 1 and 2 above, it shall be reckoned by referring to the rank held prior to the rank in question. If seniority still cannot be determined in the above manner, reference shall be made to date of recruitment into the Police Force.

4. Demotion shall not affect the seniority of a member in the rank held before the last promotion.

5. If demotion is made to a rank not previously held, seniority shall be reckoned from date of promotion to the rank from which demotion has been made.

Article 5

Temporary recruitment

When, in accordance with Article 12 para 2 of the Law on the Organisation of the Police Force, a temporary increase in the establishment of the Police Force has been made, the following procedure shall apply:

- a) For the whole duration of the temporary recruitment any person so employed shall be subject to the regulations in force for the members of the Police Force and shall assume the same juridical status and receive the same benefits.
- b) Whenever the exigencies which caused an increase have ceased, all or some of the members employed above may be discharged with any terminal benefits which may accrue to them under the existing Laws for the services undertaken.

Chapter II CONDITIONS OF SERVICE

Article 6

Recruitment of members

The enlistment of persons into the Police Force shall be made in accordance with the Law on the Organisation of the Police Force and of these regulations. Where necessary, in the case of officers, an announcement of competition which shall show the following may be made:

- a) The nature of the competition and the qualifications required as well as the rules of participation;
- b) manner of ascertainment of prescribed qualification;
- c) any other requirement.

Article 7

Selection of candidates

Selection of candidates for promotion to Officer, Inspector or non-commissioned officer, or an enlistment thereof may be made by the Commandant of Police assisted by an evaluation board appointed by him from time to time.

Article 8

Cadet Officers

1. Successful competitors from the civilians for officership shall be appointed as Cadet Officers, assuming all the rights and obligations deriving from and imposed by all military Laws and regulations.

2. Successful competitors from the ranks of the Police Force appointed as Cadets shall continue to remain in the ranks held prior to their appointment as Cadet Officers.

Article 9

Final examination

1. Any Cadet Officer appointed from the civilians who for any reason fails to pass the final examination may be discharged or assimilated into the Police Force.

2. Any Cadet Officer appointed from the ranks of the Police Force who fails to pass the final examination at the end of the course may continue to hold the rank held prior to his appointment as a Cadet Officer.

Article 10

Appointment to the rank of Officer and assessment

Every Cadet Officer who passes the final examination following the completion of the course may be appointed to the rank of Officer.

Article 11

Seniority of appointment to Officer

Without prejudice to the principle of absolute seniority in the case of a competitive examination relative seniority shall be determined on the basis of the final marks obtained at the end of the course.

Article 12

Retired Officers may be included in the rolls

On the proposal of the Command of the Police Force, retired Officers who are deemed suitable and useful to the institutional service may be included in the rolls.

The re-engaged Officers included in the rolls of the Police Force by virtue of the preceding para shall be put at the end of the rolls for Officers in the service.

Article 13

Inclusion of Officers transferred from other Armed Forces in the rolls of the Force

Any Officer transferred from the other Armed Forces of the State into the Police Force shall be put at the end of the roll for Officers of the same rank already serving the Police Force.

Article 14

Permanent Service

Categories of permanent services are:

- a) The active service;
- b) absence on leave;
- c) suspension from service.

Article 15

Active Service

1. Any member who is in the service of the Police Force and who is available for employment at all times shall be deemed to be in active service.
2. Any member who is in active service shall be physically fit for unconditional service.
3. The suitability to the active service shall be periodically ascertained by the Commandant of Police Force.

Article 16

Absence on leave

1. Any member who is temporarily exempted from active service for one of the following causes shall be deemed to be absent on leave:

- a) war imprisonment;
- b) temporary sickness arising out of cause of service;
- c) temporary sickness not attributable to a cause of service;
- d) private reasons.

Absence on leave shall be granted:

- (i) by Law in the case of letter (a) above;
- (ii) by request or authority after statutory medical examination in letters (b) and (c);
- (iii) by application only subject to the needs of service in letter (d).

2. Before a member is sent on absence on leave for reasons of sickness, he shall be granted the period of accrued leave not yet benefited if any.

3. Absence on leave commences from the date mentioned in the letter granting it, except absence on leave for war imprisonment which commences from the date of capture.

4. After the cessation of the causes of absence on leave, a member shall no longer be regarded as absent on leave and the total period of that absence on grounds of private reasons or sickness not attributable to a cause of service shall not exceed 2 years within five consecutive years.

5. The total period of absence on leave on grounds of sickness attributable to a cause of service shall not exceed three years within five consecutive years.

6. On expiry of absence on leave the member shall report for duty.

7. If the period of absence on leave exceeds two or three years as the case may be within a period of five years, the member may be discharged from the service.

8. In the case of an emergency or other exceptional needs any member absent on leave may be recalled into the service provided he is fit for active service.

9. Absence on leave shall be granted by the Commandant of Police.

10. In the case of absence on leave for private reasons no salary shall be paid.

11. Any member who is absent on leave for a sickness which is not attributable to a cause of service may be paid full salary for the first six months but thereafter such salary may be reduced to half for another six months after which time all payments of salary shall cease.

12. In the case of absence on leave for reasons of sickness due to a cause of service, full salary may be paid for a period of one year but thereafter the member may get half salary for another year, after which time such payment shall stop.

13. Notwithstanding anything here-in-before contained, a member whose sickness is not attributable to a cause of service may, subject to medical opinion, be discharged from the service anytime before the expiry of the one year period mentioned in para 11 above, if it appears that he is suffering from an illness of such a nature that he will be unlikely to resume active service.

Article 17

Suspension from service

1. Suspension from the service may be made:

- a) for precautionary reasons;
- b) for disciplinary reasons;
- c) upon conviction of an offence.

2. Letters a) and b) above shall apply if the member is charged with facts for which he is liable to penal or disciplinary punishment. Suspension from the service shall be compulsory when a warrant of arrest has been issued against a member.

3. If in a final judgement of penal proceedings it is concluded that no offence has been committed or the accused did not commitit, suspension from the service shall be revoked.

4. Suspension from service shall also be revoked when no penal or disciplinary proceedings are instituted against the member within a reasonable period or when there is no imposition of punishment resulting from such proceedings.

5. Apart from the cases, where in accordance with military penal Law sentence to imprisonment entails the suspension from the service as an accessory penalty, sentence to an imprisonment shall result the suspension from the service only for the period of the execution of such punishment.

6. Where a member is suspended on disciplinary grounds, he must be informed of the substance of the charge and the fact of the suspension.

7. Suspension from the service shall be subject to the approval of the Commandant of Police. In the case of Officers, the Commandant shall make such approval after hearing the opinion of a disciplinary board.

The letter of suspension shall show the reasons that have necessitated the suspension.

8. Any member suspended from the service shall be entitled to half salary.

9. For the purpose of pension and gratuity the period spent on suspension from the service shall not be taken into account, unless such suspension has been revoked.

Article 18

Effect of criminal judgement on disciplinary proceedings

No acquittal or discharge of member by a criminal court on grounds of insufficiency of the evidence adduced against him shall prevent the institution of disciplinary proceedings, against such a member, or the esecution of disciplinary punishment.

Article 19

Discontinuance of permanent service

1. A member shall cease from the permanent service for one of the following causes:

- a) Age;
- b) sickness;
- c) inefficiency in relation to the rank held if any or otherwise;
- d) upon resignation;
- e) on compulsory retirement.

2) The act of ceasing from the permanent service shall be provided in the case of an officer by a decree of the Head of State, on the proposal of the Commandant of Police Force, having heard the Secretary of State for Interior.

3. Retirement on age limit shall be governed by Law No. 6 of 31st December 1969 and any subsequent amendments made thereto.

4. A member who has become permanently unfit for active service or who has not recovered at the expiry of the maximum period of absence on leave provided in Article 16 of this regulation shall be discharged from the permanent service. The same may apply where a member is found to be unfit for the duties of his rank morally, and/or professionally.

5. A member who has completed at least 10 years of active service may on request be entitled to retirement from the permanent service. The right of such a request shall be subject to the exigencies of service.

6. Any member who:

- a) has been interdicted;
- b) has undertaken activities incompatible with the status of his rank;
- c) has been sentenced to imprisonment for crime not committed with culpa, carrying interdiction from public office;
- d) has ceased to be a Somali citizen;
- e) has become engaged, without authorization, in the Armed Forces of a foreign State;
- f) has been inflicted with a disciplinary punishment of serious nature, shall be discharged or dismissed as the case may be from permanent service.

7. Any member who has been discharged or dismissed from the service for any of the reasons listed in the above para, may not be re-enlisted, even after the causes of discharge or dismissal have ceased or become extinct.

Article 20

Retired members

1. Every retired member shall be subject to the provisions of laws or regulations pertinent to the rank held prior to his retirement and may be recalled compulsorily or on application to a temporary service.

2. Recall to service shall be made by the Head of State, on the proposal of the Commandant of Police Force, having heard the Secretary of State for Interior in the case of Officers, by the Commandant of Police in all other ranks.

3. In so far as applicable any retired member who has been recalled shall be subject to the laws in force for the members in permanent service.

Chapter III

PROMOTION

Article 21

Qualification for promotion

To be eligible for promotion to a higher rank a member must be physically fit, and possess good moral character, intellectual, educational and professional qualifications appropriate to the duties and status of the new rank.

Article 22

Types of promotion

1. Promotion shall be made on the basis of seniority, merit and of exceptional merit.

2. Where appropriate Police Headquarters may prepare lists of the number of Inspectors, non-commissioned officers and Askaris who may be considered for promotion, in accordance with the vacancies in the respective establishments.

Article 23

Promotion by seniority

1. To be eligible for promotion by seniority, a member must possess the qualifications mentioned in Article 21 and must also be included in the seniority roll for the number of posts available for the promotions to be made.

2. Promotion by seniority shall be made in the order in which the names of the members in each category appear in the respective seniority roll.

Article 24

Promotion by merit

1. Any member who possesses the qualifications mentioned in Article 21 and who has been included in the order of merit for the number of posts available for promotion, or who has special qualifications may irrespective of seniority be promoted on grounds of merit.

2. Promotion by merit shall be made in the order in which the names of the members appear in the evaluation list of merit or where applicable in accordance with examination marks obtained.

Article 25

Promotion by exceptional merit

1. Any member who has performed exceptional or meritorious service for the Police Force or for the nation as a whole may be promoted on grounds of exceptional merit.

2. During his career a member may attain more than one promotion for exceptional merit.

3. Promotion by exceptional merit shall put the members in precedence over those of equal rank getting promotion by seniority and/or merit.

Article 26

Seniority roll

For the purpose of promotion the rank and order of seniority of the members in each category of ranks shall appear in the rolls kept by Police Headquarters.

Article 27

Evaluation Board

1. Where a promotion by seniority or merit is to be made, an evaluation board which may be appointed and convened by the Commandant of Police, may be required to express their opinion on the promotion of members.

2. For the validity of the decisions of the board, the presence of at least two-thirds of the members of the board with a right to vote shall be necessary.

3. The members of the board shall give their opinion by open vote starting with the most junior in rank. The President shall be the last to vote.

4. The evaluation board may be composed of at least one senior officer and other officers of ranks senior to that of the member under evaluation. The Commandant shall determine the size of each board.

Article 28

Evaluation for promotion

1. For evaluation of promotion by seniority, a member must have held the present rank for at least 2 years and may have, where necessary undergone a course and obtained favourable result. For promotion by merit, the period mentioned above may be reduced to one year.

2. Any member against whom a penal or disciplinary proceedings has been instituted or pending or who has been suspended from the service at the time of selection shall not be evaluated for promotion.

3. An evaluation board may give its opinion on the basis of information obtained from the personal file and in particular, from the periodical personal report submitted about the member under evaluation, and if any, examination results.

4. The board shall give its opinion stating whether the member under evaluation is suitable for promotion or otherwise. A member who obtains in his favour more than half of the votes cast by the voting members shall be considered suitable for promotion.

5. For promotion by merit any member who obtains in his favour more than two-thirds of the votes cast by the voting members shall be considered suitable for promotion.

Members declared suitable may, on the discretion of the Commandant of Police Force, be required to undergo an evaluation course.

6. The board may give each of the members classified as suitable marks from which the order of merit of the members may be reckoned giving precedence to the most senior in roll in case of equal marks.

7. Those classified unsuitable shall be recorded in a list in order of roll.

8. The mark of merit provided in para 6 shall be given after considering each of the following:

- a) Moral, character and physical qualities;
- b) professional qualities acquired during the service, with particular emphasis on the power of command or other specific military qualities;
- c) intellectual and educational qualities.

9. Members included in the list of suitable and in the order of merit approved by the Commandant of Police Force may be promoted by the competent authority.

Those members who have been classified as unsuitable may again be considered in subsequent evaluations.

10. The declaration of suitability for promotion and inclusion in the orders of merit shall not constitute a right for immediate promotion.

11. The promotion of a member who is in one of the positions indicated in para 2 of this Article shall be suspended. The Commandant of the Police Force shall have the power to suspend the promotion of any member in respect of whom facts of serious nature have intervened or against whom penal or disciplinary proceedings have been instituted. Notice of the suspension shall be given to the member concerned.

12. Members not evaluated or promoted for the reasons given in para 2 and 11 of this Article may be evaluated for promotion after the causes which impeded the evaluation or promotion have ceased. Such evaluation shall be considered as though it had been made together with the members already evaluated in the case of promotion by seniority.

Chapter IV

LEAVE, SALARY AND STATUS OF MEMBERS

Article 29

Remunerations

1. Save as otherwise provided in these regulations, any member who is performing an active service, on yearly ordinary leave, and on sick or convalescence leave shall be entitled to full salary and allowances provided by the existing laws or regulations for his rank or grade.

2. Payment of salary and allowances to any member who:
 - a) ceases from active service for any reason;
 - b) overstays leave for more than 48 hours;
 - c) has been sent on absence on leave for private reasons;
 - d) has been declared to be deserter;
shall be suspended.

Article 30

Deductions and Reductions

1. Deductions and reductions on the remunerations payable to members of the Police Force may be made exclusively on grounds of:
 - a) a fine imposed following disciplinary violations;
 - b) an order issued by a court;
 - c) suspension from the service;
 - d) debt, damage and loss of Government properties;
 - e) an extraordinary leave for reasons of study, sickness or convalescence in the cases provided by this regulation.
2. Except in the case of suspension from service where salary and allowances of fixed and continuous nature shall be reduced to half, the total deductions and reductions from salary shall not, on the whole exceed the limits set out in Article 51 (3) below.

Article 31

Effect of absence on leave on pension and gratuity

For the purpose of pension and gratuity, the time spent on absence on leave for sickness arising out of a cause of service or otherwise shall be taken into account but the time spent on extraordinary leave without pay, absence on leave for private reasons and on suspension from the service shall not be considered.

Article 32

Death, disability, injuries and sickness

The Commandant of Police shall, having heard the opinion of a statutory medical board, determine whether death, disability,

sickness or injury of a member is due to a cause of service or otherwise.

Article 33

Ordinary leave

1. Subject to the exigency of service, each member of the Force shall be entitled to a remunerated annual ordinary leave of 30 days for every year of service performed.

2. The Commandant of Police or the Officer incharge of the Unit to which the member is attached may at anytime recall a member from leave.

Article 34

Members under-going overseas courses to sign a bond

1. Any member of the Police Force undergoing an overseas course of study at the expenses of the Government, local body, foreign Government or an International Institution, shall sign a bond that he will not resign from the Police Force for a period specified by the Scholarship and fellowship Law No. 27 of 18th March, 1972.

2. If the member breaks the conditions of the bond he shall be obliged to refund the whole expenses incurred for his overseas study, in accordance with the procedure laid down by the Civil Procedure Code.

3. No member undergoing the overseas course mentioned in para (1) above shall be entitled to salary and allowances other than subsistence allowance which may be paid to his family, provided the course is not a professional Police training one.

Article 35

Accumulation of leave

1. Subject to the needs of service, members shall be under obligation to take their annual leave.

2. Without prejudice to any leave entitlements previously acquired under law, the accumulation of leave for a period more than two months is hereby prohibited.

Article 36

Overstaying leave

Any member who without reasonable cause overstays leave, shall, without prejudice to any penal or disciplinary action which

may be taken against him, be treated as though he has been on an extraordinary leave without pay for the whole period from the date of expiry of the leave to the date of effective return to duty.

Article 37

Authority empowered to grant leave

1. The President of the Supreme Revolutionary Council shall have the power to grant leave of any type, provided in this law, to the Commandant of the Police Force, having heard the opinion of the Secretary of State for Interior.

2. The Commandant of the Police Force shall have the power to grant any type of leave provided in this regulation, to the other members of the Force informing the Secretary of any leave granted to a senior Officer.

Article 38

Obligation on members on leave

Members on leave of any type, shall remain subject to disciplinary obligations and to those deriving from their juridical status.

Article 39

Registration of the leave

Any leave granted shall be recorded in the personal file of the member concerned.

Article 40

Certificate of discharge

1. On termination of service, a member of the Police Force shall be given a certificate indicating the reasons for the termination and the length of service.

2. On final termination of service, a member shall surrender all arms, ammunition, equipments and any other Government property in his possession, custody or care.

Part Two.

DISCIPLINE

Chapter V

GENERAL PRINCIPLES OF DISCIPLINARY
OFFENCES AND PUNISHMENTS

Article 41

Provisions in other Laws and Regulations

Without prejudice to heavier penalties provided in the Military Penal Code or in any other law, violations of the provisions of this regulation shall be dealt with disciplinarily, in adherence to the procedure and method set out in these regulations.

Article 42

General rules relating to trial of disciplinary offences

1. Justice and impartiality shall be observed when trying disciplinary offences; to do so the member dealing with the disciplinary case, shall consider all the facts and circumstances of the offence. The defaulter must be given an opportunity to be heard and to defend himself.

2. When imposing punishment, the previous conduct of the defaulter as well as his skill in the service and the effect that the offence has had or may have shall be taken into consideration.

No senior in rank may inflict any punishment other than those given in these regulations of any punishment reserved for a member senior to him in rank.

Article 43

Obligation to take disciplinary action

Any member of the Police Force in whose presence a junior in rank commits or is about to commit any disciplinary offence, shall take action if empowered to do so, shall prevent and report the matter to the most senior member in rank, incharge of the Unit of the defaulter, or if that is not possible to the nearest member holding a rank senior to that of the reporter.

Article 44

Preliminary restrictive measures

Any member who takes notice of a disciplinary offence against a junior in rank may order that the defaulter be put under custody and shall without un-reasonable delay take him or cau-

se others to take him before a member competent to try the offence. The senior member may order the detention of the defaulter in a place set aside for that purpose.

Article 45

Fines to be deducted from salary

Every fine imposed pursuant to a disciplinary offence, shall be recovered by deduction from the monthly salary due to the member fined and the amount of each deduction shall be fixed in the judgement imposing the punishment.

Article 46

Recovery of debt or other damages or loss from pay

Save where provided by any other Law, any member of the Police Force who sells, pawns, loses by neglect, appropriates or wilfully or negligently damages any arms, ammunitions, clothing, equipment or any other state property in his care, may be required to make good the damages or loss, wholly or partially by recovering an amount equal to the value of such property from his salary or from any other amount due to him from the State.

Chapter VI

COMPETENCE AND PROCEDURE

Article 47

Competence

Every member of the Police Force shall be competent to investigate any disciplinary offence committed by a member junior to him in rank. Any member incharge or acting incharge of a Police Unit shall be competent to investigate any disciplinary offence given in these regulations against any member of his Unit.

Article 48

Procedure on hearing disciplinary offences

1. Any member of the Police trying a disciplinary offence shall inform the defaulter the facts with which he is being charged, hear his defence and at the end of the case make his final conclusions in written form. If he finds the defaulter guilty of the charge, he shall then impose a punishment proportionate to the circumstances of the offence if competent to inflict such a

punishment, otherwise he shall refer the case, together with any recommendations, to the authority competent to impose such punishment, through the proper channel.

2. If the defaulter is found guilty, the particulars of the conclusions made at the end of the hearing together with the charge providing the punishment and the particulars thereof shall be brought to the notice of the defaulter by the Officer or the member who has conducted the hearing. The result of the case shall then be submitted to the Commandant of the Police Force who having examined the case, may confirm, order the publication of the punishment in the Force Orders and record in the defaulter's personal file.

Article 49

Power of the Commandant to modify punishment imposed

If the Commandant of the Police Force considers that the punishment imposed is not proportionate to the gravity and/or circumstances of the offence committed, he may reverse, revoke, vary or enhance the punishment or order a retrial of the case.

For disciplinary proceedings, the procedure established by the Criminal Procedure Code may, as far as applicable, be followed.

Chapter VII

DISCIPLINARY OFFENCES

Article 50

Offences

The following are the disciplinary offences which may be brought against the members of the Police Force:

1. Disrespectful to his senior in rank in word, act or demeanour;
2. Wilfully omits, fails or delays to comply promptly with an order given by a senior in rank except where the same order is manifestly unlawful;
3. refuses to obey a lawful order;
4. fails to salute a superior in rank;
5. enters or remains in public premises while on duty in uniform without a reasonable cause relating to the service;
6. sleeps whilst on duty;
7. smokes, idles, or gossips whilst on beat, sentry, parade or similar duty in uniform;

8. fails to report his whereabouts for a period less than 48 hours or temporarily absents himself from his Unit or place of destination without reasonable cause;
9. leaves his beat, point of duty, or changes his route of patrol without permission or sufficient reason;
10. when detailed for parade or other duty, without reasonable cause fails to appear or appears late on such parade or duty;
11. behaves in a negligent or indisciplined manner when on duty;
12. neglects the care of his person, uniform and arms and equipments assigned to him;
13. behaves in an irregular, incorrect, impolite or quarrelsome manner;
14. fails to comply with the orders received whilst on beat, patrol or sentry duty;
15. fails to report immediately to his seniors infectious or other contagious disease, illness, or malingers or feigns sickness;
16. whilst sick, fails to take the treatment prescribed;
17. omits to compile, without reasonable cause, a report or return he is required to compile or submit;
18. omits to make any necessary record or entry in official document;
19. makes a false report or a statement in an official document knowing or having reasonable grounds to believe the same to be false;
20. obstructs or delays in making or forwarding of a complaint or report against another member of the Police Force;
21. makes a false accusation against any other member knowing the same to be false;
22. when making a complaint against another member knowingly gives false statement;
23. makes or assists or joins in making an anonymous letter or complaint;
24. incurs debt in or out of the Force without reasonable prospect of paying the same or having incurred debt fails to make reasonable effort to pay the same;
25. borrows money from a junior in rank;
26. gambles, permits or fails to prevent gambling in Police barracks, station or unit;

27. fails to furnish full and true statement of his personal and economical position when required to do so;
28. engages without permission in an employment or work outside the institutional duties even without remuneration;
29. contracts marriage without authorisation;
30. wears civilian clothes when required to be in uniform;
31. when on leave fails to report to the nearest Police Station as early as possible;
32. overstays leave or permission without justifiable grounds;
33. neglects or being inattentive in training or misbehaves when on parade;
34. fights or adopts a provocative attitude with another member of the same rank;
35. behaves in an impolite manner with the members of the public;
36. fails to take necessary action against a junior in rank who has committed a disciplinary offence;
37. fails to train adequately personnel under him;
38. fails to perform his duty properly for undue fear of personal danger;
39. being manifestly drunk in public or being unable to undertake a duty assigned to him due to drunkenness;
40. fails to comply with restrictive measures or leaves his place of restriction without permission;
41. without prejudice to the penal provisions laid in the Military Penal Code, threatens or insults the honour, prestige or reputation of a senior member;
42. threatens a junior in rank or wilfully insults his honour or decorum;
43. resists arrest or escort by a member of equal or lower rank whose duty it is to apprehend or have him under escort;
44. disobeys the order of a sentry;
45. fails to attend to lawful and reasonable request made by a member of the public;

46. fails to give the necessary assistance to any person who is injured, ill or in anyway in need of help;

47. uses violence or illtreats persons placed under his care or custody;

48. fails to give necessary assistance to a member making an arrest or escorting another member who has committed an offence;

49. without prejudice to the penalties set out in the Penal Code, fails to guard properly a person detained or in anyway placed under his custody;

50. fails to report to his seniors in rank the whereabouts of a wanted person or fails to bring such person to justice;

51. is guilty of prevarication of any form before a judicial authority or in the course of a disciplinary proceedings;

52. without prejudice to the Penal Law, acquires, procures, or accepts without permission or justifiable cause any consideration by means of transport, provisions of goods or service of any kind;

53. commits any action or ommission to the prejudice of good order and discipline of the Police Force, not expressly provided in the preceding paras.

Following the procedure laid down in this regulation, any member who commits any of the disciplinary offences set out above may be arrested, examined and caused to suffer punishment according to the gravity, degree and nature of the offence.

Chapter VIII

PUNISHMENT AND APPEALS

Article 51

Punishment

The following punishments may be imposed:

1. Verbal reprimand for all ranks;
2. reprimand to be recorded on the personal file for all ranks;
3. fine:
 - a) deduction from the salary not exceeding a quarter of the basic monthly salary for Officers and Inspectors;
 - b) not exceeding one-fifth for sergeants and 1st sergeants;
 - c) not exceeding one-sixth for askaris and 1st askaris;

4. confinement to barracks or quarters from 1 to 21 days for all ranks;
5. confinement to guard room from 1 to 21 days from the rank of askari upto the rank of 1st askari;
6. stoppage of one periodical increment if any;
7. final written warning of dismissal in the event of a commission of another disciplinary offence;
8. reduction in rank or loss of specialization allowance for all ranks;
9. suspension from duty for all ranks;
10. discharge from the Police Force for all ranks;
11. dismissal from the service for all ranks;
12. expulsion with dishonour from the service for all ranks.

Article 52

Imposition of the punishment in general

Punishments may be imposed by:

a) **The Commandant:**

Upto maximum of suspension from the service for all Officers, and upto and including expulsion from the Police Force for all other ranks.

b) **A General or a senior Officer:**

(i) Upto a maximum of confinement to quarters from 1 to 21 days for all Officers of lower rank to him and Inspectors;

(ii) upto a maximum of confinement in guard room from 1 to 21 days for the rank of askari upto the rank of
• 1st sergeant.

c) **A junior Officer:**

(i) Upto a maximum of 7 days confinement to quarters for any Officer of lower rank;

(ii) upto a fine not exceeding one-fifth of the monthly basic salary or confinement in quarters not exceeding 10 days for any Inspector;

(iii) upto confinement in guard room from 1 to 21 days for the rank of askari to the rank of 1st sergeant.

d) **Inspector Incharge of a Unit:**

(i) Upto reprimand to be recorded in the personal file for any Inspector of lower rank in the Unit;

- (ii) upto confinement to Barracks from 1 to 7 days and/or a fine not exceeding So. Sh. 10/- for any sergeant and 1st sergeant in the Unit;
 - (iii) upto confinement in guard room from 1 to 15 days for any askari and 1st askari in the Unit.
- e) **Sergeant or 1st sergeant Incharge of a Unit:**
- (i) Upto confinement to barracks of 1 to 5 days for any sergeant of a lower rank in the Unit;
 - (ii) upto confinement to guard room from 1 to 10 days for askaris and 1st askaris in the Unit.

Article 53

Additional powers of the Commandant

The Commandant of the Police Force may inflict any of the punishments mentioned in the preceding Article on any member. Where a member is charged with or suspected of having committed a serious disciplinary offence which may result the dismissal or discharge from the Force, reduction in rank or expulsion, the Commandant may appoint a disciplinary board who shall examine the facts of the case and recommend the appropriate punishment. Discharge or dismissal, reduction in rank and expulsion with dishonour from the Police Force of an Officer shall be effected by a decree of the Head of State.

2. The Commandant may award pardon of disciplinary punishments in special circumstances or appropriate cases.

Article 54

Appeals

1. Any member of the Police Force who has been punished as a result of disciplinary offence under this regulation and who feels that he has been unjustly punished or that the punishment imposed is excessive, may appeal in writing to the competent senior authority within 15 days from the date of commencement of punishment.

2. If the member is not satisfied with the outcome of the appeal, he may submit another appeal to the next senior authority within 30 days from the date of the notice of the result of the appeal. Members shall always have the right to appeal to the Commandant through the proper channel.

3. Any appeal against the decision of the Commandant of the Police Force, may be filed with the Secretary of State for Interior.

4. Notwithstanding anything contained in these regulations nothing shall prevent any member of the Force from petitioning through the proper channel, the Head of State in his capacity as Commander-in-chief of the Armed Forces, after exhausting the rights of appeal given in this Article.

Article 55

Transmission of Appeals

Any Officer, or member incharge of a Unit to whom an appeal against a disciplinary punishment has been submitted by a member under his command shall, following the procedure established in these regulations transmit the same, after due endorsement with his reasoned opinion to the competent authority

Chapter IX

MERITORIOUS SERVICES

Article 56

Recognition for special merit of service

A special reward may be granted to any member who has performed a duty of special and exceptional nature beyond and above the normal institutional duties.

Article 57

Rewards which may be granted

1. The following may be granted to the members of the Police Force:

a) *Officers:*

- Simple commendations;
- ceremonial commendation;
- reward for gallantry, military or police service;
- promotion for exceptional merit;
- decoration.

b) *Inspectors and non-commissioned officers:*

- Simple commendations;
- monetary reward;
- leave reward upto 15 days;
- ceremonial commendation;
- reward for gallantry, military or police service;
- promotion for exceptional merit;
- decoration.

c) *Askaris:*

- Simple commendations;
- monetary reward;
- ceremonial commendation;
- reward for gallantry service;
- decoration;
- promotion for exceptional merit;
- leave reward upto 10 days.

2. The Commandant of the Police Force shall be competent to grant any of the above-mentioned rewards, with the exception of promotion by exceptional merit for Officers and decorations.

3. The following, shall respectively have power to grant the rewards here-in-under mentioned to members under their command:

a) *Commandant of Group or equivalent Unit or Office:*

- Simple commendation for the members of any rank or category;
- leave reward of upto 10 days to Inspectors, non-commissioned Officers and Askaris.

b) *Commandant of Division and equivalent Unit:*

- Simple commendation to Officers;
- leave reward of upto 7 days to all ranks and categories, excepting Officers.

c) *Commandant of Station or equivalent Unit;*

- Simple commendation to Inspectors, non-commissioned officers and Askaris;
- leave reward of upto 5 days to Inspectors, non-commissioned Officers and askaris.

Article 58

Publication of Rewards

Any Officer, Inspector, non-commissioned officer who has granted a reward to a member shall record the particulars of such reward in the documents of his office and forward a copy to the Commandant for confirmation, publication in the Force Orders and record in the personal file of the member concerned.

Chapter X.

POLICE WELFARE FUND

Article 59

Establishment of Police Welfare Fund

1. All fines imposed or effected under the provisions of these regulations or any other Law, for offences against the discipline.

and all or specified share of any sum of money which under extraordinary title or for activities performed, or results obtained due to a member of the Police Force shall without prejudice to any other Law in Force be credited to a fund styled the «Police Welfare Fund».

2. Any other fine or rewards which are payable to the Welfare Fund under any other Law or regulation shall be credited to such fund.

Article 60

Commandant to sanction payments from the Welfare Fund

The Commandant shall have exclusive power to sanction payments from the Welfare Fund for payment to:

- a) Members of and below the rank of Inspector as reward for meritorious act or service in the execution of their duties unless such payments are authorised to be met out of Government Funds.
- b) Assistance to the wives or families of deceased members of the Force, or any member discharged from the Force as medically unfit for further service.
- c) Expenditure for the advancement of recreation or other Police activities.
- d) Expenditure for the advancement of education organised within the Police.

Article 61

Standing Orders

The Commandant may from time to time make Standing Orders for the better carrying out of the provisions of these regulations and the Law on Organisation of Police relating to leave, enlistment, pay, postings, discharge, training, the use of arms and ammunition, clothing and equipment, places of residence, classification and distribution of duties, the better performance of the duties charged with Police and any other order which he may deem expedient for promoting efficiency and discipline and other matters incidental thereto.

Article 62

Repeal of previous provisions

Any previous provisions inconsistent with the provisions established in these regulations are hereby repealed.

Article 63

Entering into force

These regulations shall enter into force the day following its publication in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic.

Mogadiscio, 4 January 1973.

Major Gen. Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO, 4 Gennaio 1973, n. 14.

Regolamento Generale delle Forze di Polizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione datata 21 Ottobre 1969 e la legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 Dicembre 1972, n. 2 — Ordinamento delle Forze di Polizia;

RITENUTA la necessità di emanare il Regolamento Generale delle Forze di Polizia, su proposta del Segretario di Stato all'Interno;

DECRETA:

Parte Prima

STATO GIURIDICO

Titolo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Obbligo del giuramento

1. Il cittadino somalo che entra a far parte delle Forze di Polizia deve prestare il giuramento nelle forme di rito, come ogni altro appartenente alle Forze Armate della Repubblica Democratica Somala.

2. La cessazione dall'attività di servizio non esime il militare dall'impegno assunto con il giuramento in relazione ai doveri ed allo stato di militare in congedo.

3. I militari delle Forze di Polizia prestano giuramento individualmente.

Art. 2

Formula del giuramento

Gli appartenenti alle Forze di Polizia devono prestare giuramento pronunciando la seguente formula:

« GIURO nel nome di Dio di essere fedele alla Repubblica Democratica Somala, al suo Consiglio Rivoluzionario Supremo ed alle

autorità da esso delegate di osservare lealmente i Regolamenti Militari e le Leggi dello Stato, e di obbedire senza esitazione agli ordini dei Superiori Gerarchici.

« GIURO di difendere i principi fondamentali e lo spirito della Rivoluzione del 21 Ottobre in qualsiasi circostanza.

«GIURO di comportarmi, con onore coraggio e di disciplina in ogni circostanza di pace e di guerra, di mantenere il segreto su tutte le cose militari e professionali e di usare ogni possibile cura nel conservare in perfetta condizione le armi, i mezzi e gli equipaggiamenti a me affidati».

Art. 3

Precedenza

Per quanto riguarda il diritto al comando, il militare in servizio, qualunque sia la sua anzianità di grado, ha la precedenza su quelli in congedo di grado uguale.

Art. 4

Anzianità di grado

1. L'anzianità di grado decorre dalla data della nomina dell'appartenente alle Forze di Polizia al grado che riveste.

2. Qualora più appartenenti alle Forze di Polizia siano in pari data nominati allo stesso grado, la loro anzianità viene stabilita in base all'ordine in cui i loro nomi sono stati riportati nel Decreto Presidenziale o nell'Ordine del Giorno con cui è stata determinata la nomina.

3. Qualora l'anzianità relativa non possa essere stabilita nel modo indicato nei precedenti commi 1 e 2, essa viene determinata sulla base del grado precedentemente rivestito. Se non è possibile ancora determinare l'anzianità nel modo suddetto, si ricorre alla data di arruolamento nelle Forze di Polizia.

4. La retrocessione dal grado non influisce sull'anzianità di un appartenente alle Forze di Polizia nel grado rivestito prima dell'ultima promozione.

5. Qualora la retrocessione abbia luogo ad un grado precedentemente rivestito l'anzianità viene stabilita dalla data di promozione al grado da cui è stato retrocesso.

Art. 5

Arruolamento temporaneo

Qualora, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge sull'Ordinamento delle Forze di Polizia, si provveda al temporaneo aumento

degli organici delle Forze di Polizia, si applicano i seguenti principi:

- a) Per tutta la durata dell'arruolamento temporaneo, il militare così arruolato è soggetto alle norme vigenti per gli appartenenti alle Forze di Polizia, assume il medesimo stato giuridico e riceve lo stesso trattamento economico;
- b) Venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'aumento, tutti od alcuni dei militari così arruolati possono essere collocati in congedo, con diritto alla liquidazione maturata durante il servizio prestato, nei limiti delle norme vigenti in materia.

Titolo II.

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Art. 6

Arruolamento degli appartenenti alle Forze di Polizia

Gli arruolamenti degli appartenenti alle Forze di Polizia sono disposti in base alla legge sull'Ordinamento delle Forze di Polizia ed al presente Regolamento.

Per l'arruolamento di ufficiali possono essere indetti, se necessario, dei bandi di concorso che devono indicare:

- a) la natura del concorso, i requisiti richiesti nonchè le norme di partecipazione;
- b) le modalità di accertamento dei requisiti prescritti;
- c) ogni altra eventuale indicazione.

Art. 7

Selezione degli aspiranti

La selezione degli aspiranti per l'avanzamento al grado di ufficiale, ispettore e sottufficiale, od i loro arruolamenti, può essere effettuata dal Comandante delle Forze di Polizia coadiuvata da una commissione di avanzamento da lui nominata di volta in volta.

Art. 8

Allievi Ufficiali

1. I vincitori del concorso provenienti dai civili vengono arruolati con la qualifica di allievo ufficiale, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal nuovo stato ed imposti da tutte le leggi ed i regolamenti militari.

2. I vincitori del concorso provenienti dai ranghi delle Forze di Polizia mantengono il grado rivestito prima della loro qualifica ad allievo ufficiale.

Art. 9

Esami finali

1. L'allievo ufficiale proveniente dalla vita civile che per qualsiasi motivo non superi gli esami finali, può essere collocato in congedo o trattenuto in servizio nelle Forze di Polizia.

2. L'allievo ufficiale, proveniente dai ranghi delle Forze di Polizia, che non superi gli esami finali al termine del corso può continuare a rivestire il grado che aveva prima della sua qualifica ad allievo ufficiale.

Art. 10

Valutazione e nomina ad ufficiale delle Forze di Polizia

L'allievo ufficiale che al termine del corso supera gli esami finali può conseguire la nomina ad ufficiale.

Art. 11

Anzianità di nomina ad ufficiale

Fermo restando il principio dell'anzianità assoluta, nel caso di esame di concorso l'anzianità relativa viene determinata dalla media finale ottenuta al termine del corso.

Art. 12

Immissione nei ruoli delle Forze di Polizia

di ufficiali in congedo

1. Su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, possono essere immessi nei ruoli ufficiali in congedo ritenuti idonei ed utili al servizio istituzionale.

2. L'ufficiale immesso nei ruoli delle Forze di Polizia in virtù del precedente comma, viene iscritto nei ruoli stessi dopo l'ultimo parigrado.

Art. 13

Immissione nei ruoli delle Forze di Polizia

di ufficiali trasferiti da altre Forze Armate

L'ufficiale trasferito da altra Forza Armata dello Stato alle Forze di Polizia, viene iscritto nei ruoli degli ufficiali dopo l'ultimo parigrado in servizio nelle Forze di Polizia.

Art. 14

Servizio permanente

Le categorie del servizio permanente sono:

- a) il servizio attivo;
- b) l'aspettativa;
- c) la sospensione dall'impiego.

Art. 15

Servizio attivo

1. Il militare in servizio nelle Forze di Polizia che è pronto per l'impiego in qualsiasi momento è considerato in servizio attivo.

2. Il militare in servizio attivo deve essere fisicamente idoneo al servizio incondizionato.

3. L'idoneità al servizio incondizionato viene periodicamente accertata dal Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 16

Aspettativa

1. L'appartenente alle Forze di Polizia esonerato temporaneamente dal servizio attivo per una delle seguenti cause è considerato in aspettativa:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea dipendente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non dipendente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

L'aspettativa è disposta:

- i) di diritto per la causa di cui alla lettera (a);
- ii) a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere (b) e (c), previ gli accertamenti sanitari di rito;
- iii) soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera (d).

2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità vengono concesse le licenze non ancora fruite.

3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel provvedimento con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

4. L'aspettativa termina con il cessare della causa che l'ha determinata ed il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati o per infermità non dipendenti da causa di servizio non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.

5. Il periodo dell'aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio non può eccedere complessivamente i 3 anni in un quinquennio.

6. Allo scadere dell'aspettativa il militare deve riprendere il servizio.

7. Nel caso che l'aspettativa superi rispettivamente il limite di due o tre anni in un quinquennio, a secondo dei casi, il militare può essere collocato in congedo.

8. Nel caso di emergenza o di altre eccezionali esigenze il militare in aspettativa può essere richiamato in servizio, purchè idoneo al servizio incondizionato.

9. L'aspettativa è disposta dal Comandante delle Forze di Polizia.

10. Nel caso di aspettativa per motivi privati non spettano assegni.

11. Nel caso di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio possono essere corrisposti al militare gli assegni interi per i primi sei mesi, ma successivamente detti assegni possono essere ridotti alla metà per altri sei mesi, dopodichè cessano completamente.

12. Nel caso di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, all'interessato possono essere corrisposti gli assegni interi per il periodo di un anno, ma successivamente detti assegni possono essere ridotti alla metà per un altro anno, dopodichè cessano completamente.

13. Fermo restando quanto sopra disposto, il militare affetto da malattia non dipendente da causa di servizio, può, previo accertamento sanitario, essere collocato in congedo in qualsiasi momento, prima del periodo di un anno di cui al comma 11 del presente articolo, qualora risulti che l'infermità è di natura tale da impedirgli a riacquistare l'idoneità al servizio incondizionato.

Art. 17

Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego può essere disposta:

- a) per motivi precauzionali;
- b) per motivi disciplinari;
- c) a seguito di condanna penale.

2. Ricorrono le ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) qualora al militare siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare. La sospensione è obbligatoria quando a carico del militare sia emesso mandato di cattura.

3. Qualora il procedimento penale si conclude con sentenza definitiva che dichiara che il reato non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso la sospensione dall'impiego è revocata.

4. La sospensione dall'impiego è pure revocata quando il militare non venga sottoposto a procedimenti penali o disciplinari entro un periodo di tempo ragionevole ovvero quando tali procedimenti non diano luogo a irrogazione di sanzioni.

5. Salvo i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego, come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego solo durante l'espiazione della pena.

6. Nel caso di sospensione disciplinare dall'impiego, all'interrato devono essere informate la sostanza dell'addebito e l'avvenuta sospensione.

7. La sospensione dall'impiego è soggetta all'approvazione del Comandante delle Forze di Polizia. Nel caso di ufficiali, il Comandante approva la sospensione dopo aver sentito il parere di una commissione di disciplina. Il provvedimento di sospensione dall'impiego deve indicare i motivi che hanno determinato la sospensione stessa.

8. Al militare sospeso dall'impiego compete la metà dello stipendio.

9. Agli effetti del trattamento di quiescenza, il tempo trascorso in sospensione dall'impiego non è computato, salvo che tale sospensione sia stata revocata.

Art. 18

Effetti della sentenza penale sui giudizi disciplinari

La sentenza penale che dispone l'assoluzione del militare dalle imputazioni per insufficienza di prove od il provvedimento di non doversi procedere a suo carico per difetto di prove non pregiudicano l'instaurazione di una inchiesta disciplinare contro lo stesso militare o l'esecuzione di misure disciplinari.

Art. 19

Cessazione dal servizio permanente

1. Il militare cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) a domanda;
- e) d'autorità.

2. Nel caso di ufficiali, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comandante delle Froze di Polizia, sentito il parere del Segretario di Stato all'Interno.

3. Il collocamento in congedo per limiti di età è regolato dalla legge 31 dicembre 1969, n. 6 e successive modifiche.

4. Il militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio attivo o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 16 del presente regolamento è collocato in congedo. Analogo provvedimento può essere adottato per il militare non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali e/o professionali.

5. Il militare che abbia compiuto almeno 10 anni di servizio attivo può essere collocato in congedo a domanda. L'accoglimento di tale domanda è subordinata alle esigenze del servizio.

6. Cessa dal servizio permanente per congedamento o licenziamento, a secondo dei casi, il militare che:

- a) sia stato dichiarato interdetto od inabilitato;
- b) abbia esplicato attività incompatibile con lo stato del suo grado;
- c) abbia riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo, che comporti interdizione dai pubblici uffici;
- d) abbia perduto la cittadinanza somala;
- e) abbia assunto servizio, senza esservi autorizzato, nelle Forze Armate di uno Stato estero;
- f) abbia riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità.

7. Il militare congedato o licenziato per uno dei motivi elencati nel precedente comma, non può più essere riammesso in servizio anche dopo che siano cessate o estinte le cause che hanno determinato il congedamento od il licenziamento.

Art. 20

Militari in congedo

1. Il militare in congedo è soggetto alle disposizioni di legge o regolamenti riflettenti il grado rivestito prima del collocamento in congedo e può essere richiamato in servizio temporaneo di autorità o su domanda.

2. Per gli ufficiali, il richiamo in servizio ha luogo a seguito di provvedimento del Capo dello Stato, su proposta del Coman-

dante delle Forze di Polizia, sentito il Segretario di Stato all'Inter-no. e per tutti i militari degli altri gradi a seguito del provvedimento del Comandante delle Forze di Polizia.

3. Il militare richiamato è soggetto alle leggi vigenti per i militari in servizio permanente, in quanto applicabile.

Titolo III.

AVANZAMENTO

Art. 21

Requisiti per l'avanzamento

Per l'idoneità all'avanzamento al grado superiore, il militare deve essere fisicamente idoneo e deve possedere i requisiti morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali, adeguati alle funzioni ed allo stato del nuovo grado.

Art. 22

Tipi di avanzamento.

1. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali.

2. Il Comando Forze di Polizia può, quando è necessario, formare i ruoli per il numero degli Ispettori, dei Sottufficiali e degli Agenti da valutare per l'avanzamento in relazione alle vacanze esistenti nei rispettivi organici.

Art. 23

Avanzamento ad anzianità

1. Per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità, il militare deve essere riconosciuto in possesso dei requisiti indicati nell'art. 21 e deve inoltre essere compreso nel ruolo di anzianità, nel numero dei posti disponibili per la promozione da effettuare.

2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo i militari di ogni categoria nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Art. 24

Avanzamento a scelta

1. Il militare che sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 21 e che sia compreso nella graduatoria di merito, nel numero dei

posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare, o che sia in possesso di particolari requisiti, può, senza riguardo all'anzianità, conseguire l'avanzamento a scelta.

2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo i militari nell'ordine in cui i loro nomi risultano nella graduatoria di merito ovvero, ove applicabile sulla base dei punteggi riportati in seguito agli esami sostenuti.

Art. 25

Avanzamento per merito eccezionale

1. Il militare che abbia reso eccezionali od eminenti servizi alle Forze di Polizia od alla nazione intera può conseguire l'avanzamento per merito eccezionale.

2. Nel corso della carriera, il militare può conseguire più di una promozione per merito eccezionale.

3. Il militare promosso per merito eccezionale ha la precedenza in ruolo sui pari grado che conseguono l'avanzamento ad anzianità e/o a scelta.

Art. 26

Ruoli d'anzianità

Il grado e l'ordine di anzianità dei militari di ogni categoria, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati dal Comando Forze di Polizia.

Art. 27

Commissione di avanzamento

1. Per effettuare l'avanzamento ad anzianità od a scelta, una apposita commissione può essere nominata e convocata dal Comandante delle Forze di Polizia, per esprimere giudizio sull'avanzamento degli appartenenti alle Forze di Polizia.

2. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

3. I componenti della commissione si pronunziano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il Presidente si pronunzia per ultimo.

4. La commissione di avanzamento può essere composta almeno di un ufficiale superiore ed altri ufficiali di grado superiore a quello del militare da valutare. Il Comandante delle Forze di Polizia determina la composizione di ciascuna commissione.

Art. 28

Valutazione per l'avanzamento

1. Il militare per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità deve aver rivestito il grado per almeno un biennio e deve aver partecipato, se richiesto, un corso con esito favorevole. Per l'avanzamento a scelta l'anzianità di grado richiesta può essere ridotta ad un anno.

2. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che al momento della valutazione sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego.

3. La commissione esprime i giudizi d'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal fascicolo personale e, in particolare, dalle note caratteristiche periodicamente compilate sul conto del militare interessato ed i risultati di esami eventualmente sostenuti.

4. La commissione esprime i giudizi di avanzamento ad anzianità dichiarando se il militare sia idoneo o non idoneo. E' giudicato idoneo all'avanzamento il militare che riporti un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti.

5. Per l'avanzamento a scelta, è giudicato idoneo il militare che riporti il numero di voti superiori a due terzi dei votanti. I militari dichiarati idonei possono, a facoltà del Comandante delle Forze di Polizia, essere sottoposti alla frequenza di un corso valutativo.

6. La commissione può attribuire a ciascuno dei militari giudicati idonei un punto di merito in base al quale può essere stabilita la graduatoria di merito, dando a parità di punti precedenza al più anziano in ruolo.

7. I militari che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo

8. Il punto di merito di cui al comma 6 è attribuito dalla commissione dopo aver considerato:

- a) qualità morali, di carattere e fisiche;
- b) qualità professionali acquisite durante il servizio, con particolare riguardo all'azione di comando od altre specifiche qualità militari;
- c) doti intellettuali e di cultura.

9. I militari compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati dal Comandante delle Forze di Polizia possono essere promossi dall'autorità competente. Quelli che hanno riportato giudizio di non idoneità possono essere nuovamente presi in esame nelle successive valutazioni.

10. La dichiarazione di idoneità all'avanzamento e l'iscrizione nelle graduatorie di merito non costituiscono diritto alla promozione immediata.

11. La promozione del militare che si trovi in una delle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo è sospesa. Il Comandante delle Forze Polizia ha facoltà di sospendere la promozione del militare nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità o che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare. All'interessato viene data comunicazione dell'avvenuta sospensione.

12. I militari non valutati o non promossi per i motivi di cui ai paragrafi 2 e 11 del presente articolo, possono essere valutati o promossi dopo che siano cessate le cause impeditive della valutazione o della promozione. Nel caso di avanzamento ad anzianità, tale valutazione si considera effettuata unitamente al gruppo dei colleghi con cui gli interessati dovevano essere valutati.

Titolo IV.

NORME COMUNI RELATIVE ALLE LICENZE.

AL TRATTAMENTO ECONOMICO ED ALLO STATO DI MILITARE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 29

Delle retribuzioni

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento, il militare che presta servizio attivo, che fruisce di licenza ordinaria o di licenza per malattia o per convalescenza, ha diritto in misura totale allo stipendio e alle indennità previsti dalle norme vigenti in materia.

2. Viene interrotta la corresponsione dello stipendio e delle indennità al militare che:

- a) cessi per qualsiasi causa dal servizio attivo;
- b) si sia illecitamente allontanato dal proprio Reparto, per più di 48 ore;
- c) sia posto in aspettativa per motivi privati;
- d) sia stato dichiarato disertore.

Art. 30

Ritenute e decurtazioni

1. Ritenute e decurtazioni sulle retribuzioni spettanti ai militari delle Forze di Polizia possono essere disposte esclusivamente in relazione a:

- a) una multa inflitta in conseguenza di infrazione disciplinare.

- b) un ordine emanato da un tribunale;
- c) un provvedimento di sospensione dal servizio;
- d) debito, danneggiamento e perdita di beni di proprietà dell'amministrazione dello Stato;
- e) concessione di licenza straordinaria per motivi di studio, per malattia o convalescenza nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Salvo il caso di sospensione dal servizio, in cui l'importo dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo è ridotto alla metà, il totale complessivo delle ritenute e decurtazioni non può superare i limiti stabiliti dall'articolo 51 (3) del presente Regolamento.

Art. 31

Effetti dell'aspettativa sul trattamento di quiescenza

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il tempo trascorso in aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è computato per intero, mentre il tempo trascorso in licenza straordinaria senza assegni, in aspettativa per motivi privati ed in sospensione dal servizio non è computato.

Art. 32

Morte, invalidità, malattie e lesioni

La dipendenza o meno da causa di servizio di morte, invalidità, malattie e lesioni relative ai militari, viene determinata dal Comandante delle Forze di Polizia, sentito il giudizio di una apposita commissione medico legale.

Art. 33

Licenza ordinaria

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'appartenente alle Forze di Polizia ha diritto ad una licenza ordinaria annuale retribuita di 30 giorni per ogni anno di servizio prestato.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia può essere in qualsiasi momento, richiamato dalla licenza, per ordine del Comandante delle Forze di Polizia o del proprio Comandante di Reparto.

Art. 34

Impegni per i militari che frequentano corso all'estero

1. L'appartenente alle Forze di Polizia che frequenti un corso di studio all'estero a spese del Governo, di ente locale, di Governo estero o di istituzione internazionale, deve impegnarsi, per

iscritto, a non dimettersi dalle Forze di Polizia prima che sia trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge 18-3-1972, n. 27 relativa alle borse di studio e borse di addestramento.

2. L'appartenente alle Forze di Polizia che viene meno a tale impegno è soggetto all'obbligo della rifusione delle spese complessive sostenute per i suoi studi all'estero in base alle modalità previste dal Codice di Procedura Civile.

3. Al militare che frequenta il corso all'estero di cui al comma 1 del presente articolo, non spettano lo stipendio e le indennità, tranne un assegno alimentare che può essere concesso alla sua famiglia, salvo che si tratti di corso professionale della Polizia.

Art. 35

Cumulo della licenze

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli appartenenti alle Forze di Polizia devono fruire la licenza annuale.

2. Senza pregiudicare le licenze già maturate e spettanti per legge, è vietato il cumulo di licenze per più di due mesi.

Art. 36

Ritardato rientro dalla licenza

Il militare che rientri senza giustificato motivo in ritardo da una licenza, senza pregiudizio per le eventuali sanzioni penali o disciplinari che possono essere adottate nei suoi confronti, è considerato in licenza straordinaria senza assegni per tutto il periodo intercorrente tra la data di scadenza della licenza e la data dell'effettivo rientro al servizio.

Art. 37

Autorità competenti a concedere le licenze

1. Il Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo ha la facoltà di concedere le licenze di qualsiasi genere, previste dal presente regolamento al Comandante delle Forze di Polizia, sentito il parere del Segretario di Stato all'Interno.

2. Il Comandante delle Forze di Polizia ha facoltà di concedere le licenze di qualsiasi genere, previste dal presente regolamento, agli altri militari delle Forze di Polizia, informando il Segretario di Stato di ogni licenza concessa ad ufficiale superiore.

Art. 38

Posizione giuridica del militare in licenza

Gli appartenenti alle Forze di Polizia che fruiscono di licenze di qualsiasi tipo, restano soggetti agli obblighi disciplinari ed a quelli derivanti dal proprio stato giuridico.

Art. 39

Registrazione delle licenze

Le licenze concesse devono essere registrate nei fascicoli personali dei militari interessati.

Art. 40

Certificato di congedo

1. All'atto del collocamento in congedo, l'appartenente alle Forze di Polizia riceve un certificato indicante i motivi del congedo e la durata del servizio prestato.

2. All'atto del congedo, il militare deve versare tutte le armi, le munizioni, l'equipaggiamento e ogni altra proprietà dell'amministrazione in suo possesso o che si trovi sotto la sua custodia o cura.

Parte Seconda

D I S C I P L I N A

Titolo I.

MANCANZE E PUNIZIONI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

Art. 41

Norme contenute in altre leggi o regolamenti

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono trattate disciplinarmente in base alle procedure e modalità stabilite dallo stesso regolamento e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice Penale Militare e da ogni altra legge.

Art. 42

*Regole generali relative alla trattazione
delle mancanze disciplinari*

1. Giustizia ed imparzialità devono essere osservate nelle trattazioni delle mancanze disciplinari; per fare ciò, il militare che tratta un caso disciplinare deve considerare tutti i fatti e le circostanze della mancanza. Al manchevole deve essere data l'opportunità di essere ascoltato e di difendersi.

2. Nell'infliggere le punizioni si deve tener conto della condotta precedente e della esperienza di servizio del manchevole nonché delle conseguenze che ha avuto la mancanza o che poteva avere.

3. Nessun superiore può infliggere all'inferiore una punizione diversa da quelle stabilite dal presente Regolamento, nè infliggere quella di competenza di grado superiore.

Art. 43

Obbligo dell'intervento disciplinare

Qualsiasi appartenente alle Forze di Polizia che sia presente allorché un suo inferiore commette o stia per commettere una qualsiasi mancanza disciplinare deve intervenire e prendere i necessari provvedimenti, se competente, prevenire la mancanza e riferire il fatto al superiore più elevato in grado del reparto del manchevole e se ciò non è possibile, al più vicino militare di Polizia più anziano in grado di colui che effettua l'intervento.

Art. 44

Misure restrittive preliminari

L'appartenente alle Forze di Polizia che rileva una mancanza disciplinare nei confronti di un inferiore può ordinare che il manchevole venga posto sotto custodia e deve, senza ingiustificato ritardo, accompagnare o disporre che venga accompagnato al superiore competente a svolgere la relativa inchiesta disciplinare. Il superiore può ordinare la custodia del manchevole in apposito locale a ciò destinato.

Art. 45

Multa da trattenere sullo stipendio

Ogni multa inflitta per punizione, in conseguenza di una mancanza disciplinare, viene recuperata mediante trattenute sullo stipendio mensile spettante all'appartenente alle Forze di Polizia cui la multa stessa è inflitta e l'importo di ogni trattenuta viene fissato nel provvedimento con cui si infligge la punizione.

Art. 46

Addebito e recupero sulla paga in conseguenza di appropriazione, perdita o danneggiamento di oggetti

Salvo che non sia diversamente disposto da altra legge, l'appartenente alle Forze di Polizia che vende, impegna, perde per negligenza, asporta ed intenzionalmente o per negligenza danneggia armi, munizioni, vestiario, equipaggiamento o altro materiale di proprietà dello Stato che gli è stato affidato può essere assogget-

tato al recupero totale o parziale del danno subito dall'Amministrazione mediante trattenute di un ammontare pari al valore della proprietà danneggiata sullo stipendio oppure su altra competenza dovutagli a qualsiasi titolo dallo Stato.

Titolo VI.

COMPETENZA E PROCEDURA

Art. 47

Competenza

Ogni militare delle Forze di Polizia è competente a svolgere inchiesta su qualsiasi mancanza disciplinare commessa da un inferiore in grado appartenente alle Forze di Polizia. Ogni militare delle Forze di Polizia che abbia il comando titolare od interinale di un reparto di Polizia è competente a svolgere inchiesta su qualsiasi mancanza disciplinare prevista dal presente regolamento a carico di un qualsiasi dipendente diretto del suo reparto.

Art. 48

Procedura per il giudizio disciplinare

1. L'appartenente alle Forze di Polizia che svolge un giudizio disciplinare deve contestare al manchevole i fatti che gli vengono addebitati, ascoltare le sue giustificazioni ed emettere, infine, per iscritto le conclusioni finali. Se l'inquirente è convinto della colpevolezza del militare, gli infligge la punizione proporzionata alle circostanze della mancanza, se essa rientra nella sua competenza, oppure riferisce il caso per via gerarchica, con l'eventuale proposta di punizione, all'autorità competente ad infliggere la punizione stessa.

2. Nel caso di colpevolezza del manchevole gli estremi delle conclusioni raggiunte al termine dell'inchiesta, la punizione inflitta e le relative motivazioni devono formare oggetto di comunicazione al responsabile da parte dell'ufficiale o di altro militare che ha svolto l'inchiesta. La punizione inflitta deve essere comunicata al Comandante delle Forze di Polizia il quale dopo aver esaminato il caso, può approvarla ed ordinarne l'inserzione sull'ordine del giorno e la trascrizione sui documenti personali del militare punito.

Art. 49

Facoltà del Comandante di variare la punizione già inflitta

Se il Comandante delle Forze di Polizia ritiene che una punizione inflitta non sia proporzionata alla gravità e/od alle circostanze della mancanza commessa, può annullarla, diminuire od

aumentare la misura, modificare la motivazione e richiedere ulteriori accertamenti. Le modalità stabilite dal Codice di Procedura Penale possono essere seguite, in quanto applicabili nei procedimenti disciplinari.

Titolo VII.

DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 50

Le mancanze

Le mancanze disciplinari che possono addebitarsi agli appartenenti alle Forze di Polizia sono le seguenti:

1. Mancanza di rispetto ad un superiore in grado con atti, parole o comportamento;
2. intenzionalmente omettere, mancare o ritardare di eseguire prontamente un ordine impartito da un superiore, salvo che l'ordine stesso sia palesemente illegittimo;
3. rifiuto di obbedienza ad un ordine legittimo;
4. mancato saluto al superiore;
5. durante l'esecuzione di un servizio, entrare o sostare in un **pubblico locale senza giustificato motivo** inerente al servizio;
6. addormentarsi nel corso di un servizio;
7. fumare, oziare chiacchierare nel corso di un servizio di pattuglia, sentinella, parata o simili in uniforme;
8. non dare contezza di sé rendendosi irreperibile per un tempo inferiore a 48 ore o assentarsi temporaneamente senza giustificato motivo dal reparto o luogo cui si è destinati;
9. spostarsi dal proprio posto di servizio, modificare senza autorizzazione o giustificato motivo l'itinerario di un servizio comandato;
10. comandato all'istruzione formale o ad altri servizi, omettere di presentarsi o si presenta con ritardo senza giustificato motivo, per iniziare l'istruzione od intraprendere il servizio;
11. tenere un comportamento indisciplinato o negligente durante l'esecuzione di un servizio;
12. trascurare la cura **della persona, dell'uniforme, delle armi e dell'equipaggiamento** in dotazione;
13. tenere un comportamento scorretto, inurbano o litigioso;

14. non attenersi agli ordini ricevuti durante l'esecuzione di un servizio di pattuglia, ronda o sentinella;
15. omettere di denunciare immediatamente ai propri superiori di essere affetto da una malattia infettiva o contagiosa o simulare di essere ammalato;
16. non seguire le cure prescritte essendo affetto da malattia;
17. omettere di redigere, senza motivo giustificato, un rapporto o relazione che si ha il dovere di compilare e trasmettere;
18. omettere di effettuare le prescritte registrazioni ed iscrizioni su documenti ufficiali;
19. redigere un rapporto falso o una dichiarazione in un documento ufficiale conoscendo od avendo fondati motivi di ritenere che la stessa non risponde a verità;
20. ostacolare o ritardare la presentazione o l'inoltro di un reclamo od esposto a carico di un altro appartenente alle Forze di Polizia;
21. presentare un falso esposto o reclamo contro qualsiasi appartenente alle Forze di Polizia, conoscendone l'infondatezza dell'addebito;
22. nella compilazione di un reclamo contro un altro appartenente alle Forze di Polizia, afferma coscientemente fatti non rispondenti a verità;
23. redigere, od aiutare a redigere, una lettera o protesta anonima;
24. contrarre debiti, in o fuori delle Forze di Polizia, senza le buone prospettive di pagarli o avendo contratto il debito, non compiere alcun tentativo ragionevole di soddisfarlo;
25. farsi prestare denaro da un inferiore;
26. giocare d'azzardo, consentire o non impedire l'effettuazione di tale giuoco nella caserma, nello Stazione o nel reparto di Polizia;
27. omettere di fornire elementi completi e veritieri sulla propria posizione personale ed economica qualora ciò sia richiesto;
28. accettare senza autorizzazione un impiego o lavoro, anche non retribuito, estraneo ai compiti istituzionali;
29. contrarre matrimonio senza autorizzazione;
30. indossare abusivamente l'abito civile quando si richiede di essere in uniforme;

31. essendo in licenza non presentarsi appena possibile alla stazione di Polizia più vicina;
32. rientrare dalla libera uscita, permesso o licenza con ingiustificato ritardo;
33. essere negligente o disattento durante l'addestramento o l'istruzione;
34. trascendere a vie di fatto o tenere un comportamento provocatorio con un pari grado;
35. nei rapporti con il pubblico, tenere un comportamento non urbano;
36. omettere di intervenire nei confronti di un inferiore che abbia commesso una infrazione disciplinare;
37. omettere di addestrare adeguatamente i propri dipendenti;
38. omettere di eseguire il proprio servizio nel modo dovuto per eccessivo timore di un pericolo personale;
39. essere manifestamente ubriaco in pubblico, o non in grado di intraprendere un servizio comandato per ubriachezza;
40. sottrarsi all'esecuzione di misure restrittive od allontanarsi dal luogo di esecuzione senza autorizzazione;
41. minacciare un superiore od offenderne l'onore, il prestigio o la reputazione, salve le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale Militare;
42. minacciare un inferiore o offendere intenzionalmente il suo onore o decoro;
43. opporre resistenza ad un pari grado o ad un inferiore avente il compito di arrestare od accompagnare e di tenere sotto vigilanza il militare delle Forze di Polizia;
44. non ottemperare all'ingiunzione rivolta da una sentinella;
45. omettere di intervenire in caso di legittima e ragionevole richiesta di un membro del pubblico;
46. omettere di prestare la necessaria assistenza ad una qualsiasi persona ferita, ammalata o comunque bisognosa di aiuto;
47. sottoporre a violenza o a maltrattamento persona affidata alla propria vigilanza, cura ed assistenza;
48. omettere di dare la necessaria assistenza ad un appartenente alle Forze di Polizia intento ad arrestare ed accompagnare altro appartenente alle Forze di Polizia resosi responsabile di reato o di mancanza disciplinare;

49. omettere di ivigilare con la dovuta cautela una persona detenuta o affidata alla propria vigilanza, fermo restando le sanzioni stabilite dal Codice Penale;
50. omettere di riferire ai superiori il luogo ove si trova una persona ricercata o non provvedere ad assicurarla alla giustizia;
51. rendersi colpevole di una qualsiasi forma di prevaricazione dinanzi all'Autorità Giudiziaria o nel corso di una inchiesta disciplinare;
52. acquisire, procurarsi o accettare, senza autorizzazione o giustificato motivo, trattamento di favore mediante mezzi di trasporto, provviste in natura o servizio di qualsiasi genere, fermo restando le disposizioni del Codice Penale;
53. rendersi responsabile di qualunque azione od omissione in danno del buon ordine e della disciplina delle Forze di Polizia, non espressamente previste nei precedenti commi.

In ottemperanza alle madalità previste da questo regolamento, l'appartenente alle Forze di Polizia che commette alcune delle mancanze sopra elencate può essere arrestato, inquisito e punito in base alla gravità, al grado e alla specie della mancanza.

Titolo VIII.

PUNIZIONI E RECLAMI

Art. 51

Punizioni

Le punizioni che possono essere inflitte sono le seguenti:

1. Richiamo per tutti i gradi;
2. Rimprovero da iscriversi sui documenti personali per tutti i gradi;
3. Multa:
 - a) ritenuta sullo stipendio non superiore ad un quarto dello stipendio base mensile per gli Ufficiali ed Ispettori;
 - b) non superiore ad un quinto per Sergenti e 1° Sergenti;
 - c) non superiore ad un sesto per gli Agenti e 1° Agenti.
4. Consegna od arresto in caserma o in alloggio da 1 a 21 giorni per tutti i gradi.
5. Camera di punizione da 1 a 21 giorni per il grado di Agente fino al grado di 1° Sergente.

6. Non ammissione ad un aumento periodico di stipendio.
7. Diffida, per iscritto, di licenziamento in caso di altra punizione.
8. Retrocessione dal grado o perdita della qualifica di specializzazione per tutti i gradi.
9. Sospensione dal servizio per tutti i gradi.
10. Congedamento dalle Forze di Polizia per tutti i gradi.
11. Licenziamento dal servizio per tutti i gradi.
12. Espulsione con disonore dalle Forze di Polizia per tutti i gradi.

Art. 52

Imposizione delle punizioni in generale

Le punizioni possono essere imposte da:

- a) *Il Comandante:*
 - i) fino a un massimo di sospensione dal servizio per tutti gli ufficiali ed espulsione dalle Forze di Polizia per tutti gli altri gradi;
- b) *Ufficiale Generale o superiore:*
 - i) fino a un massimo di arresto in alloggio da 1 a 21 giorni per gli ufficiali meno elevati in grado ed Ispettori;
 - ii) fino a un massimo di arresto in camera di punizione da 1 a 21 giorni dal grado di Agente fino al grado di 1° Sergente;
- c) *Ufficiale Inferiore:*
 - i) fino a un massimo di 7 giorni di arresto in alloggio per qualsiasi ufficiale meno elevato in grado;
 - ii) fino alla multa non superiore ad un quinto dello stipendio base mensile od arresto in alloggio non superiore a 10 giorni per qualsiasi Ispettore;
 - iii) fino agli arresti in camera di punizione da 1 a 21 giorni dal grado di Agente al grado di 1° Sergente;
- d) *Ispettore, Comandante di reparto:*
 - i) fino al rimprovero da trasciversi sui documenti personali, per qualsiasi Ispettore meno elevato in grado del reparto;

- ii) fino agli arresti in caserma da 1 a 7 giorni ed alla multa non superiore a Sh. So. 10/- per ogni Sergente e 1° Sergente del reparto;
- iii) fino agli arresti in camera di punizione da 1 a 15 giorni, per qualsiasi Agente e 1° Agente del reparto;
- e) *Sergente e 1° Sergente, Comandante di reparto:*
 - i) fino agli arresti in caserma da 1 a 5 giorni per qualsiasi Sergente meno elevato in grado del reparto;
 - ii) fino agli arresti in camera da 1 a 10 giorni per qualsiasi Agente e 1° Agente del reparto.

Art. 53

Ulteriore facoltà del Comandante

Il Comandante delle Forze di Polizia può infliggere all'appartenente alle Forze di Polizia le punizioni elencate nel precedente articolo. Nel caso di mancanza di gravità tale punibile con provvedimenti quali il licenziamento o congedamento, la retrocessione dal grado o l'espulsione dalle Forze di Polizia, il Comandante delle Forze di Polizia può convocare una commissione di disciplina che esamina il caso e propone la punizione adeguata. Il congedamento od il licenziamento, la retrocessione dal grado o l'espulsione con disonore dalle Forze di Polizia per gli ufficiali sono disposti con provvedimento del Capo dello Stato.

2. Nelle circostanze particolari e nei casi opportuni, il Comandante delle Forze di Polizia può concedere il condono delle punizioni disciplinari.

Art. 54

Reclami

1. L'appartenente alle Forze di Polizia, sottoposto a provvedimento disciplinare in base al presente regolamento, che si ritiene punito ingiustamente o che ritiene eccessiva la punizione inflittagli, può reclamare per scritto all'autorità superiore competente, entro 15 giorni dalla data di inizio della punizione.

2. Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito, del suo reclamo, può, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, presentare altro reclamo al successivo superiore gerarchico competente ad esaminarlo. I militari delle Forze di Polizia hanno sempre il diritto di indirizzare reclami al Comandante per via gerarchica.

3. Il reclamo contro la decisione del Comandante delle Forze di Polizia può essere presentato per via gerarchica al Segretario di Stato all'Interno.

4. Fermo restando ogni altra disposizione del presente regolamento, nulla impedisce all'appartenente alle Forze di Polizia di presentare, per via gerarchica, petizioni al Capo dello Stato, nella sua qualità di Comandante in Capo delle Forze Armate, dopo aver esercitato tutti i diritti al reclamo previsti dal presente articolo.

Art. 55

Inoltro dei reclami

L'ufficiale o militare di altro grado comandante di un reparto al quale viene presentato un reclamo contro una punizione disciplinare da un proprio dipendente, deve con le modalità stabilite dal presente regolamento, inoltrare il reclamo al superiore gerarchico competente, previa apposizione del visto con il motivato parere circa il contenuto del reclamo.

Titolo IX.

MERITI DI SERVIZIO

Art. 56

Riconoscimento per particolari meriti di servizio

Ricompensa particolare può essere concessa al militare che abbia svolto servizi di carattere particolare ed eccezionale che vanno al di là dei normali doveri istituzionali.

Art. 57

Ricompense che possono essere concesse

1. Agli appartenenti alle Forze di Polizia possono essere concesse le seguenti ricompense:

a) *Ufficiali:*

- Encomio semplice;
- Encomio solenne;
- Ricompensa al valore per servizio militare o di Polizia;
- Promozione per merito eccezionale;
- Onorificenza.

b) *Ispettori e Sottufficiali:*

- Encomio semplice;
- Premio in denaro;
- Licenza premio sino a 15 giorni;
- Encomio solenne;
- Ricompensa al valore per servizio militare o di Polizia;
- Promozione per merito eccezionale;
- Onorificenza.

c) *Agenti:*

- Encomio semplice;
- Premio in denaro;
- Encomio solenne;
- Ricompensa al valore per servizio;
- Onorificenza;
- Promozione per merito eccezionale;
- Licenza premio fino a 15 giorni.

2. Il Comandante delle Forze di Polizia è competente a concedere qualsiasi ricompensa sopraccitata, ad eccezione della promozione per merito eccezionale per gli Ufficiali.

3. I seguenti superiori gerarchici sono rispettivamente competenti a concedere le ricompense sotto indicate ai militari delle Forze di Polizia sotto il loro comando.

a) *Comandante di Gruppo o Reparto od Ufficio equivalente:*

- Encomio semplice per tutti i gradi;
- Licenza premio sino a 10 giorni per gli Ufficiali, Ispettori, Sottufficiali ed Agenti;

b) *Comandante di Divisione e Reparto equivalente:*

- Encomio semplice per gli Ufficiali;
- Licenza premio sino a 7 giorni per tutti i gradi ad eccezione degli Ufficiali.

c) *Comandante di Stazione e di Reparto equivalente:*

- Encomio semplice per gli Ispettori, Sottufficiali e Agenti;
- Licenza premio sino a giorni 5 per gli Ispettori, Sottufficiali ed Agenti.

Art. 58

Pubblicazione delle ricompense

L'ufficiale, Ispettore o Sottufficiale che ha concesso una ricompensa ad un appartenente alle Forze di Polizia ne registra gli estremi agli atti del carteggio inviandone copia al Comandante delle Forze di Polizia per approvazione, pubblicazione sull'Ordine del Giorno e trascrizione sui documenti personali dell'interessato.

Titolo X.

ISTITUZIONE DEL FONDO BENESSERE
DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 59

Fondo benessere

1. I proventi delle multe e delle ritenute inflitte in base al presente regolamento o ad ogni altra legge, per mancanza contro la disciplina, nonchè tutte o parte specificata di ogni provento in de-

naro che a titolo straordinario spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia, per attività svolte o per risultati ottenuti, sono versati al Fondo Benessere delle Forze di Polizia, fermo restando ogni altra norma di legge vigente in materia.

2. Ogni altro provento di multa o ricompensa dovuto al Fondo Benessere in base a qualsiasi altra legge o regolamento viene accreditato al Fondo stesso.

Art. 60

Autorizzazione del Comandante per i pagamenti di somme dal Fondo Benessere

Il Comandante delle Forze di Polizia ha l'esclusiva competenza di autorizzare i pagamenti di somme dal Fondo Benessere per:

- a) concessione di ricompense agli appartenenti alle Forze di Polizia aventi il grado di Ispettore od inferiore per meritori atti o servizi resi nell'espletamento dei loro doveri, salvo che tali ricompense siano a carico dei fondi governativi;
- b) assistenza alle vedove ed ai familiari dei defunti membri delle Forze di Polizia ed ai militari congedati dalle Forze di Polizia per inidoneità fisica;
- c) spese per la promozione di attività ricreative od altre attività delle Forze di Polizia;
- d) spese per la promozione dell'istruzione organizzata nell'ambito delle Forze di Polizia.

Art. 61

Ordini permanenti

Il Comandante delle Forze di Polizia può di volta in volta emanare ordini permanenti per la migliore attuazione delle disposizioni del presente Regolamento e della legge sull'Ordinamento delle Forze di Polizia concernenti le licenze, l'arruolamento, le paghe, i trasferimenti, i congedamenti, l'addestramento, l'uso delle armi e delle munizioni, il vestiario e l'equipaggiamento, l'alloggiamento, la classificazione e la ripartizione dei compiti, il migliore svolgimento dei compiti affidati alla Polizia e ad ogni altro ordine che egli ritenga conveniente per la promozione dell'efficienza del servizio e della disciplina e di tutte le altre questioni ad esse inerenti.

Art. 62

Abrogazione di norme precedenti

Ogni norma precedente in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento è abrogata.

Art. 63

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 4 Gennaio 1973.

Gen. di Div. Mohamed Siad Barre
PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.
